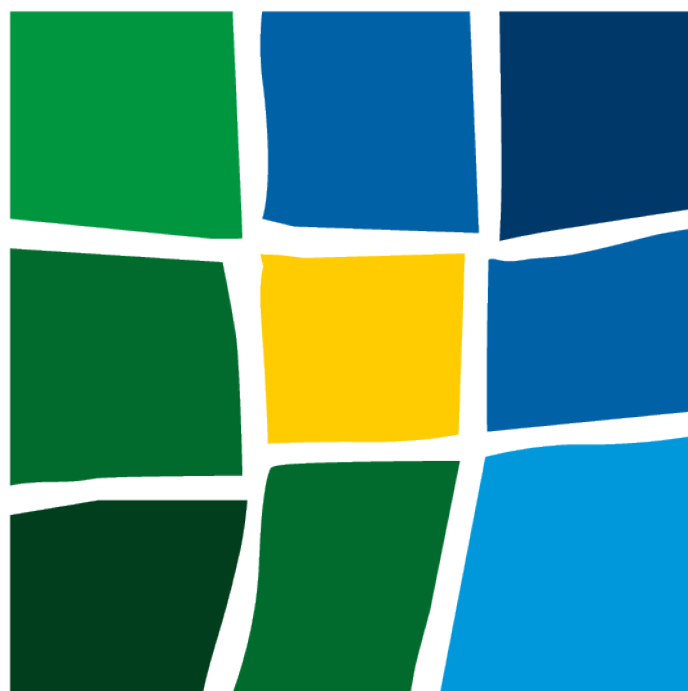




La Cassa
di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

**Progetto di
Governio Societario del Gruppo Bancario**

ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013

Aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2024

Indice

Definizioni	3
1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione	4
3. Principio di proporzionalità	9
4. Modello di amministrazione e controllo	10
5. Struttura societaria	11
5.1. <i>Evoluzione del Gruppo</i>	11
5.2. <i>Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo</i>	13
6. Struttura organizzativa	15
6.1. <i>Assetto Organizzativo interno della Capogruppo</i>	15
6.2. <i>Assetto di Governo</i>	17
6.3. <i>Assemblea degli azionisti</i>	29
6.4. <i>Consiglio di Amministrazione</i>	32
6.5. <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	53
6.6. <i>Collegio Sindacale</i>	54
6.7. <i>Ruoli chiave</i>	59
6.8. <i>Direttore Generale</i>	59
6.9. <i>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio</i>	67
6.10. <i>Sistema delle deleghe</i>	69
6.11. <i>Sistema dei controlli interni</i>	70
6.12. <i>Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001</i>	71
6.13. <i>Funzione di Revisione interna di Gruppo</i>	73
6.14. <i>Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo</i>	76
6.15. <i>Funzione di Compliance di Gruppo</i>	82
6.16. <i>Funzione Antiriciclaggio di Gruppo</i>	85
6.17. <i>Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo</i>	88
6.18. <i>Revisione legale dei conti</i>	89
6.19. <i>Comitati di Gruppo</i>	90
6.20. <i>COMITATI ENDOCONSILIARI</i>	95
6.21. <i>Sistema di Incentivazione e Remunerazione</i>	98
6.22. <i>Flussi informativi</i>	99
7. Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.LGS. 231/01	100
7.1. <i>Modello Organizzativo e GDPR</i>	101
8. Diritti degli azionisti	102
8.1. <i>Diritti degli azionisti e altre informazioni</i>	102
8.2. <i>Diritto di recesso</i>	102
9. Struttura finanziaria	103
9.1. <i>Struttura e aumenti di capitale sociale</i>	103
9.2. <i>Categorie di azioni e limitazioni</i>	106
9.3. <i>Autorizzazioni all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie</i>	107
9.4. <i>Negoziazione azioni La Cassa e Banca di Imola</i>	108
9.5. <i>Accordi tra azionisti</i>	109
10. Conflitti di interesse	109
11. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario	109
12. Modalità di diffusione al pubblico	110

Definizioni

“Gruppo” o “Gruppo Bancario”: Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

“Capogruppo” o “Cassa”: La Cassa di Ravenna Spa

“Banche del Gruppo”: La Cassa di Ravenna Spa, Banca di Imola Spa, Banco di Lucca e del Tirreno Spa

“Società del Gruppo”: Italcredi Spa; Sorit Spa, Sifin Srl.

“Banco di Lucca e del Tirreno Spa”: in breve Banco di Lucca Spa.

“TUB”: Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385)

“TUF”: Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Premessa

Gli assetti organizzativi e di governo societario del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione ispirandone l'azione ad alti principi etici, di legalità e sostenibilità, obiettivi essenziali della regolamentazione e delle aspettative di vigilanza nonché delle previsioni statutarie della Capogruppo.

In linea con le suddette previsioni ed aspettative, gli assetti organizzativi e di governo societario favoriscono l'attuazione dei principi di finanza sostenibile, intesa come attività economica volta a realizzare, accanto a un rendimento economico finanziario, anche un vantaggio socialmente condiviso, riducendo al contempo le pressioni sull'ambiente e tenendo conto degli aspetti sociali e di governance (cd fattori ambientali, sociali e di buon governo - ESG).

Il presente Progetto (Relazione) ha validità per tutto il Gruppo Bancario e viene predisposto anche sulla base del Titolo IV “Governo Societario, controlli interni, gestione dei rischi”, Capitolo 1 “Governo Societario” della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario delle banche ed al fine di assicurare una “sana e prudente gestione”. Il Gruppo Bancario si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica, del Sistema dei controlli interni nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al Gruppo ed ai suoi componenti, anche mediante l'emanazione di direttive della Capogruppo vincolanti per le Società del gruppo.

Le disposizioni normative, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo (Direttiva 213/36/UE del 26.6.2013 – c.d. CRDV), disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo

societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, ivi inclusa la governance dei fattori di rischio climatici e ambientali, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, il contrasto al riciclaggio nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

Con la presente Relazione si è voluto delineare un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Il Progetto di Governo Societario, esaminato preventivamente dagli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, è approvato del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ed è recepito dalle Banche e Società del Gruppo.

Il Documento è disponibile anche sul sito Internet delle Banche del Gruppo ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it.

2. Ambito di applicazione

La relazione, oltre che assolvere un preciso adempimento di legge, rappresenta per il Gruppo Cassa, da un lato, un'occasione di periodica e complessiva autoanalisi, dall'altro un importante veicolo di comunicazione con i propri azionisti, con gli investitori e con il mercato, atto a condurli all'interno dei meccanismi di governance che presiedono al funzionamento della Banca. Inoltre, nella consapevolezza che un efficace governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi, la Capogruppo valuta costantemente eventuali aggiornamenti del proprio assetto di governance al fine di allinearli non soltanto all'evoluzione del contesto normativo, ma anche alle best-practice a livello nazionale ed internazionale.

Specifico rilievo assumono gli aggiornamenti apportati alla governance in tema di sostenibilità, volta a rafforzare la capacità di valutare ed assumere decisioni consapevoli e robuste, in merito alle possibili implicazioni dei rischi climatici e ambientali sul modello di business e sulla strategia del Gruppo.

Il tema della sostenibilità ambientale è declinato nell'ambito delle "Politiche di Gruppo in materia di sostenibilità", approvate dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo il 14 dicembre 2022, previo parere del Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità, e recepite dalle singole entità del Gruppo, quale riferimento normativo interno per l'intero Gruppo.

Le Politiche indicano le linee guida adottate dal Gruppo in tema di finanza sostenibile e pongono altresì le basi per assumere decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale, supportate da idonei presidi interni, secondo il "cd principio della doppia rilevanza" di matrice comunitaria, articolato sui seguenti temi:

a) contenimento degli impatti diretti del Gruppo sulle persone e sull'ambiente (cd prospettiva inside-out);

b) sviluppo degli investimenti e dei prestiti sostenibili del Gruppo nonché contenimento degli impatti dei rischi climatici e ambientali sul rischio di credito (cd prospettiva outside-in).

Le Politiche identificano l'Ufficio Risk Management di Gruppo quale struttura di raccordo nei vari ambiti aziendali per le tematiche di sostenibilità, con il compito di promuovere il costante adeguamento del Gruppo rispetto alle evoluzioni future in tema di sostenibilità.

Per allinearsi alle “Aspettative della vigilanza sui rischi climatici e ambientali”, è stata istituita all'interno dell'Ufficio una specifica “Unità Sostenibilità (ESG)”, che realizza il c.d. approccio “ibrido”, o misto richiamato dalla Vigilanza nelle sue Aspettative, ovvero il *coordinamento delle tematiche climatiche e ambientali da parte di una struttura dedicata, che ha il compito di integrare tali fattori nelle attività delle altre funzioni, alle quali assegna specifiche responsabilità su attività che richiedono competenze ad hoc in base al grado di tecnicismo e complessità.*

Con delibera del Consiglio di amministrazione della Capogruppo del 21 ottobre 2024, inoltre, è stato nominato un Referente Area Commerciale per i fattori sociali, ambientali e di governo (E.S.G.), con l'obiettivo di costruire un dialogo attivo con la clientela sui temi della sostenibilità, finalizzato ad individuare le esigenze delle imprese nel percorso di transizione verso un'economia sostenibile, con funzioni di consulente per le filiali e collegamento con gli uffici della Direzione Generale.

Il presente Progetto di Governo Societario ha la funzione di illustrare il modello di “corporate governance” del Gruppo Bancario attraverso un'adeguata descrizione delle concrete modalità di attuazione del modello prescelto nelle Banche e Società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna:

- La Cassa di Ravenna Spa (Capogruppo);
- Banca di Imola Spa
- Banco di Lucca e del Tirreno Spa
- Italcredì Spa
- Sorit Spa
- Sifin Srl

Di seguito sono descritte le Banche e le Società del Gruppo Bancario.

La Cassa di Ravenna Spa (Capogruppo)

La Cassa di Ravenna Spa è la Banca capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 TUB. Essa svolge attività di direzione e coordinamento delle società controllate in via diretta o indiretta ed emana disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Trattasi di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325-ter del codice civile.

È previsto statutariamente un limite di possesso di azioni pari al 2%. Il principale azionista è la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con il 49,74%; il restante 50,26% è detenuto da altri azionisti privati, nessuno con partecipazioni superiori al 2%.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti svoltasi il 6 aprile 2018 ha approvato, tra le altre, la modifica dello Statuto relativa al cambio di denominazione sociale della Banca e del Gruppo da "Cassa di Risparmio di Ravenna" a "La Cassa di Ravenna".

La modifica ha assunto efficacia con decorrenza 16 aprile 2018, data di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna del nuovo testo dello Statuto.

Lo Statuto sociale, che integra la disciplina legale, è pubblicato sul sito internet della banca.

Argentario spa (già Sofibar Spa)

La società è stata fusa per incorporazione nella Capogruppo con efficacia dal 29 settembre 2017.

Banca di Imola Spa

È la società bancaria, con sede a Imola, controllata direttamente per il 95,30%. La restante quota appartiene a soci di minoranza.

Lo Statuto sociale, che integra la disciplina legale, è pubblicato sul sito internet della banca.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

È la società bancaria, con sede a Lucca, controllata direttamente per il 96,96%, facente parte del Gruppo bancario dal 22 febbraio 2008.

A seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento da 21.022.266,72 euro a 41.017.946,72 euro deliberato dall'Assemblea straordinaria del 7 novembre 2023, la Cassa ha portato la propria partecipazione di controllo dal 94,08% all'attuale 96,96%, tramite esercizio del diritto di opzione sulle azioni detenute e contestualmente del diritto di prelazione sulle azioni inoptate.

Lo Statuto sociale, che integra la disciplina legale, è pubblicato sul sito internet della banca.

Italcredi Spa

È la società di credito al consumo, con sede a Milano, controllata per il 70% (il restante 30% è detenuto da Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni), specializzata nel settore dei prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento.

Con decorrenza 3 maggio 2016 è stata iscritta al n. 40 dell'Albo unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Tub.

Sorit Spa

È la società, con sede a Ravenna, controllata direttamente per il 100 %, che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di riscossione di tributi ed entrate patrimoniali di enti locali e di crediti di privati.

Sifin Srl

Sifin S.r.l. è la società con sede a Imola, che svolge prevalentemente attività di factoring, controllata direttamente per il 90,5% e facente parte del Gruppo bancario dall'8 novembre 2017. Il restante 9,5% del capitale è detenuto dal socio Banca di Piacenza.

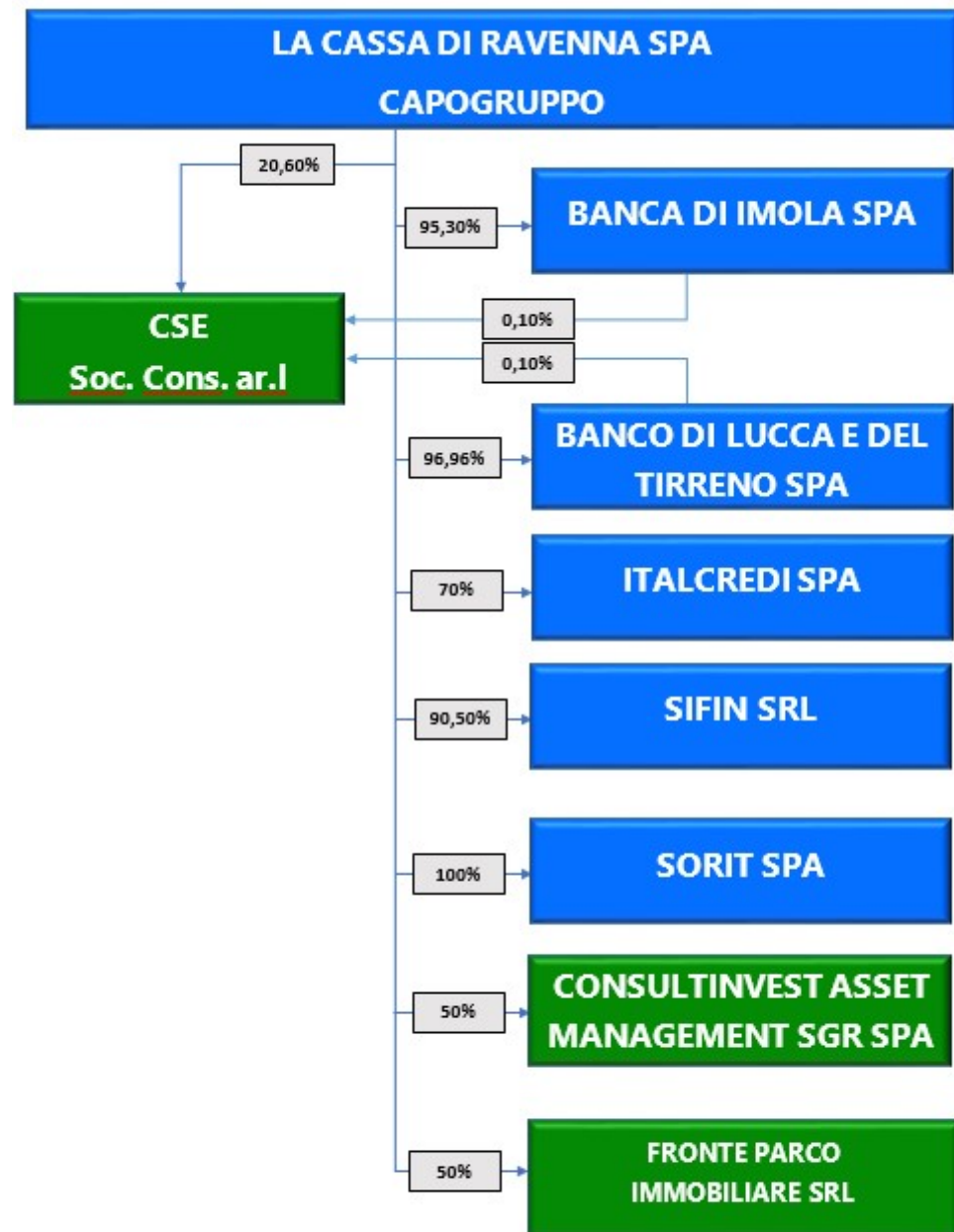
Il controllo della società è stato acquisito con atto di cessione del 2 novembre 2017, a rogito del Notaio Ugo Veronesi di Bologna, con efficacia dal 7 novembre 2017.

Con decorrenza 11 aprile 2017 la società è stata iscritta al n. 142 dell'Albo unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Tub.

Con atto a rogito del Notaio Ugo Veronesi di Bologna, con efficacia dal 25 ottobre 2022, la Cassa ha acquistato l'intera partecipazione detenuta dal socio Banca del Piemonte, pari al 9,5% del capitale, portando la propria partecipazione di controllo dal 61% al 70,5%.

Con atto a rogito del Notaio Ugo Veronesi di Bologna, con efficacia dal 10 novembre 2023, la Cassa ha acquistato l'intera partecipazione detenuta dai Soci venditori, pari al 20% del capitale, portando la propria partecipazione di controllo dal 70,5% all'attuale 90,5%.

Di seguito si riporta il prospetto partecipativo del Gruppo Bancario alla data di redazione del presente documento:



- Società facenti parte del Gruppo Bancario consolidate integralmente



- Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

3. Principio di proporzionalità

Sulla base di quanto previsto dal Titolo IV “Governare Societario, controlli interni, gestione dei rischi”, Capitolo 1 “Governare Societario” della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, è previsto che le Banche applichino le disposizioni normative in funzione del “principio di proporzionalità”, ovvero con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sul Sistema di Supervisione Unico Europeo (Regolamento UE 1024/2013) ed ai sensi della normativa nazionale di riferimento, si presumono

- banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

In applicazione di tale criterio quantitativo, la Cassa di Ravenna Spa, società per azioni, rientra nella categoria delle banche c.d. intermedie, mentre Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno appartengono alla categoria delle banche c.d. di minori dimensioni o complessità operativa.

Tale riconduzione, legata a motivazioni attinenti alle dimensioni e alla complessità operativa di ciascuna Banca, è altresì coerente con la tipologia di attività svolta dalle Banche del gruppo La Cassa di Ravenna (attività tipica di banca commerciale), con la struttura proprietaria del gruppo e con il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito interregionale.

In applicazione del principio di proporzionalità il gruppo ha ritenuto di adottare una struttura di governance snella, con la presenza del solo Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è stato abolito in tutte le banche del Gruppo con modifica statutaria approvata dalle Assemblee straordinarie svoltesi nel 2015.

Non è stata prevista, altresì, la figura dell'Amministratore Delegato.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, si è ritenuto di non istituire i Comitati Nomine e Remunerazioni, avocando i loro compiti/responsabilità al Consiglio stesso; il Comitato Rischi, previsto esclusivamente in seno al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa, è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 settembre 2022, è stato ridenominato in "Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità", alla luce del ruolo che il Comitato stesso svolge anche in tema di sostenibilità.

Infine, l'applicazione del principio di proporzionalità è stata seguita nell'individuazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione più idoneo al fine di presidiare

efficacemente l'operatività aziendale di ciascuna Banca del gruppo, come illustrato nel seguito del documento: sono stati infatti previsti, Consigli di Amministrazione numericamente più ampi al crescere delle dimensioni e della complessità operativa di ciascuna Banca.

4. Modello di amministrazione e controllo

Le Banche e le Società del Gruppo Bancario hanno scelto di adottare il sistema tradizionale, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi di nomina assembleare, in linea con l'attuale sistema di amministrazione e controllo comunemente adottato dalle banche di medie e piccole dimensioni.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna ed indipendente, in applicazione delle disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

L'esperienza acquisita nel corso della lunga gestione amministrativa (per la capogruppo sin dal 1840 e per la Banca di Imola sin dal 1901) e l'efficacia dimostrata anche nel corso delle complesse operazioni societarie che hanno caratterizzato gli ultimi vent'anni di sviluppo del Gruppo, le dimensioni medio piccole del Gruppo e l'operatività che si esplica tradizionalmente a livello locale con una visione interregionale nei settori tradizionali dell'attività bancaria e finanziaria, rispondendo prontamente e tempestivamente alle esigenze della clientela, motivano l'opportunità della conferma del modello di governo societario adottato dalle società del Gruppo, ritenendolo adeguato alla complessità ed alla struttura del Gruppo.

Si tratta di un modello che consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- snellezza operativa garantita dalla presenza del Direttore Generale, che sovrintende alla struttura organizzativa della Banca ed è destinatario di rilevanti deleghe concernenti la gestione degli affari correnti;
- incisività del sistema dei controlli nei confronti di tutte le funzioni aziendali, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione storicamente seguito dalla Cassa;
- costante azione di pianificazione e supervisione strategica del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tutti gli aspetti della conduzione aziendale nonché continua azione di sorveglianza, in particolare nei confronti dell'adeguatezza del sistema dei controlli;
- scambio di informazioni tempestivo e adeguatamente documentato fra tutti gli Organi apicali della Banca ed in particolare verso quelli facenti parte del sistema dei controlli;
- rappresentanza delle minoranze, sancita anche nello stesso Statuto della Capogruppo.

Scelta coerente con una articolazione delle funzioni di governo e controllo che garantiscono gestioni sane e prudenti nella consapevolezza che il governo societario rappresenta anche una componente della tutela dei depositanti e che sussiste una relazione fra una corretta ed efficace gestione ed una performance positiva dell'azienda.

È comunque necessario continuare ad effettuare e realizzare un'efficace azione di monitoraggio anche dei principi ispiratori dell'organizzazione del Gruppo coerente con le

necessità di assicurare la capacità degli intermediari di gestire i rischi in modo efficiente, di preservare e sempre migliorare la reputazione sui mercati e mantenere e rafforzare la solidità nel tempo.

5. Struttura societaria

La Cassa è sorta ufficialmente il 21 dicembre 1839, con il riconoscimento giuridico dallo Stato Pontificio, per iniziativa di cento soci privati iniziando la propria attività il 1° marzo 1840. Il riconoscimento giuridico fu confermato anche da parte dello Stato Italiano con Regio Decreto 17 marzo 1861 che attribuì alla Cassa la qualifica di “Corpo Morale capace di acquistare e contrarre in proprio nome”.

Con atto notaio Errigo di Ravenna del 27 dicembre 1991 la Cassa, in conformità al decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 1991 (come tale attestata dalla Banca d'Italia con nota del 30 dicembre 1991), si è trasformata da ente pubblico economico creditizio (quale era divenuta a seguito dei mutamenti normativi) in società per azioni ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 e del relativo decreto di attuazione, decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, mediante atto di conferimento unilaterale delle attività e delle passività dell'azienda bancaria. L'operazione ha esplicato la sua efficacia dal 1° gennaio 1992 e la iscrizione della Cassa conferitaria all'Albo delle banche è stata effettuata con decorrenza 31 dicembre 1991.

A seguito della realizzazione di tale progetto di ristrutturazione, l'Ente conferente è divenuto “Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna” allora proprietaria dell'intero pacchetto azionario.

Successivamente, anche a seguito di varie operazioni di aumento dell'originario capitale di lire 150.000.000.000 e di cessione di azioni, la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è attualmente del 49,74%.

5.1. Evoluzione del Gruppo

La Cassa è Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Il Gruppo bancario, originariamente composto dalla Capogruppo e dalla controllata Sorit Ravenna Spa (ora Sorit – Società Servizi e Riscossioni Italia Spa), società esattoriale, è stato iscritto nell'Albo dei gruppi bancari l'11 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218.

Successivamente, con decorrenza 31 dicembre 1996, con autorizzazione della Banca d'Italia del 3 gennaio 1997, è stata inclusa nel perimetro del Gruppo la società Sofibar Spa (successivamente Argentario Spa), subholding per l'acquisto e la gestione di partecipazioni, costituita il 26 settembre 1996.

Con decorrenza 26 marzo 1997, a seguito dell'acquisizione (mediante un'Opas conclusasi il 14 febbraio 1997) da parte di Argentario Spa, è stata inclusa nel Gruppo, con autorizzazione

della Banca d'Italia dell'8 aprile 1997, la Banca di Imola spa, riveniente dalla trasformazione in società per azioni della Banca Cooperativa di Imola srl, deliberata dall'assemblea straordinaria di tale banca il 12 gennaio 1997.

La banca imolese era stata costituita il 22 dicembre 1901 quale Banca Cooperativa Imolese società anonima a capitale variabile illimitato ed aveva assunto la denominazione di Banca Cooperativa di Imola srl con delibera dell'assemblea straordinaria dell'8 febbraio 1959.

Il Gruppo si è, quindi, ulteriormente ampliato con l'inserimento, con decorrenza dal 16 ottobre 2006, della società Italcredi spa di Milano (autorizzazione della Banca d'Italia del 31 gennaio 2007) e nel 2008, con l'inserimento, con decorrenza dal 22 febbraio, del Banco di Lucca e del Tirreno spa (autorizzazione della Banca d'Italia del 9 aprile 2008) e con decorrenza dal 24 luglio della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia spa – La Cassa di Milano - Carimilo (autorizzazione della Banca d'Italia del 5 novembre 2008).

Nel 2012 nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria e ridefinizione delle strategie di posizionamento e presidio territoriale del Gruppo nelle regioni del Nord Italia, con effetto dal 31 ottobre, si è proceduto ad incorporare per fusione la Cassa di Milano spa nella Banca di Imola spa, conferendo a quest'ultima la possibilità di operare anche utilizzando i segni distintivi di rilevanza locale "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano", "Carimilo", operando direttamente nella piazza di Milano.

Con tale operazione si è tra l'altro conseguito il risultato di semplificazione del Governo societario del Gruppo, riduzione della complessità gestionale complessiva, migliore uniformità di indirizzi operativi, ottimizzazione delle risorse impegnate nella direzione e nella rete, con conseguente apprezzabile riduzione dei costi e ulteriore incremento delle sinergie.

Nel 2017, nell'ambito di un progetto di ridefinizione della struttura societaria del Gruppo bancario finalizzato a realizzare una semplificazione degli assetti di governo dello stesso, con obiettivi di rafforzamento di economicità ed efficienza della gestione e di rafforzamento patrimoniale, la subholding del Gruppo Argentario Spa è stata incorporata nella Cassa, con efficacia dal 29 settembre 2017 ed effetti civili e fiscali dall'1 aprile 2017.

Con decorrenza 8 novembre 2017, è stata inclusa nel Gruppo la società di factoring Sifin Srl di Bologna.

Il Gruppo Bancario, alla data di redazione del presente documento, risulta pertanto composto da tre Banche, due intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 Tub ed una società esattoriale.

La Capogruppo Cassa non è assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di alcun ente o società, mentre la stessa esercita attività di direzione, coordinamento e controllo (ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e ai sensi dell'articolo 61 del TUB) su tutte le società appartenenti al Gruppo Bancario.

La Capogruppo emana disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del Gruppo, con l'obiettivo di assicurare sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari del Gruppo ed efficaci a livello consolidato.

La Cassa di Ravenna spa è al vertice del Gruppo Bancario ed in quanto tale è tenuta anche ad assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza prudenziale. Nell'esercizio del proprio ruolo, la Capogruppo adotta in particolare procedure di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno finalizzati a una gestione coordinata e unitaria delle diverse Società del Gruppo per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, per assicurare la sana e prudente gestione e per salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni della Capogruppo e di ogni Società del Gruppo, nonché per scongiurare qualsiasi pregiudizio all'integrità del patrimonio di ciascuna entità in esso inclusa.

5.2. Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo

In veste di Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, la Cassa di Ravenna Spa svolge, ai sensi del Testo Unico Bancario, attività di direzione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle Società appartenenti al Gruppo ed esercita sulle stesse un controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo.

La Capogruppo provvede alla definizione del disegno imprenditoriale unitario, ivi inclusi il modello di business e la strategia in tema di finanza sostenibile, ed assicura la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, la struttura e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

La Capogruppo, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta sia per il rispetto della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza, sia in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo, ispirandone l'azione ad alti principi etici, di legalità e sostenibilità, principalmente attraverso il Piano Strategico e il Budget di Gruppo e – ferme restando l'autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le stesse sono chiamate, da un lato a prendere parte al conseguimento dei prudenti obiettivi nell'ambito di un unico disegno imprenditoriale, e dall'altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell'attività di indirizzo e coordinamento.

La Capogruppo dota il Gruppo di un Sistema dei controlli interni di Gruppo che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

La Capogruppo impartisce alle Banche/Società del Gruppo direttive per la progettazione del Sistema dei controlli interni aziendale. Ciascuna Banca/Società del Gruppo si dota di un Sistema dei controlli interni, che può essere esternalizzato alla Capogruppo, e che sia coerente con la strategia e la politica del Gruppo in materia di controlli, fermo restando il

rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale, tenuto conto anche delle peculiarità del business esercitato da ciascuna Banca/Società del Gruppo.

A livello di gruppo sono previsti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- compiti e responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del Gruppo e meccanismi di coordinamento;
- procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del Gruppo a livello consolidato;
- sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) fra i soggetti componenti il gruppo.

La Capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del Gruppo i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all'interno del Gruppo.

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce il Risk Appetite Framework (di seguito anche "RAF") di Gruppo che, in coerenza con il Processo ICAAP, con il modello di business e con il piano strategico di Gruppo, fissa, sia a livello complessivo di Gruppo sia per le singole componenti dello stesso, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli ed attuarli.

La Capogruppo svolge anche il ruolo di referente verso la Banca d'Italia ai fini della vigilanza, impegnandosi altresì nelle attività di coordinamento e di direzione delle società partecipate in via diretta od indiretta ed emanando, in particolare, disposizioni alle società del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

In considerazione del comune disegno imprenditoriale e strategico ed al fine di attribuire le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le caratteristiche delle singole entità, la Capogruppo ha adottato un Regolamento delle Attività di Gruppo, nel quale sono disciplinati le modalità di funzionamento del Gruppo e i rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente che assegna alla Capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo stesso.

Il Regolamento costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti tra La Cassa di Ravenna Spa e le Società del Gruppo nonché tra queste ultime, i cui comportamenti

- nel rispetto dell'autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime – devono ispirarsi a regole organizzative e gestionali uniformi, anche in coerenza con la vigente normativa di vigilanza.

Tale documento, in particolare, definisce l'architettura complessiva del Gruppo e garantisce il governo unitario dello stesso, attraverso l'osservanza dei principi base secondo i quali esso opera e mediante il ruolo di indirizzo, governo e supporto delle competenti funzioni della Capogruppo, della quale, così come delle altre Società del Gruppo, il Regolamento individua le responsabilità in un quadro di univoca e reciproca assunzione di impegni.

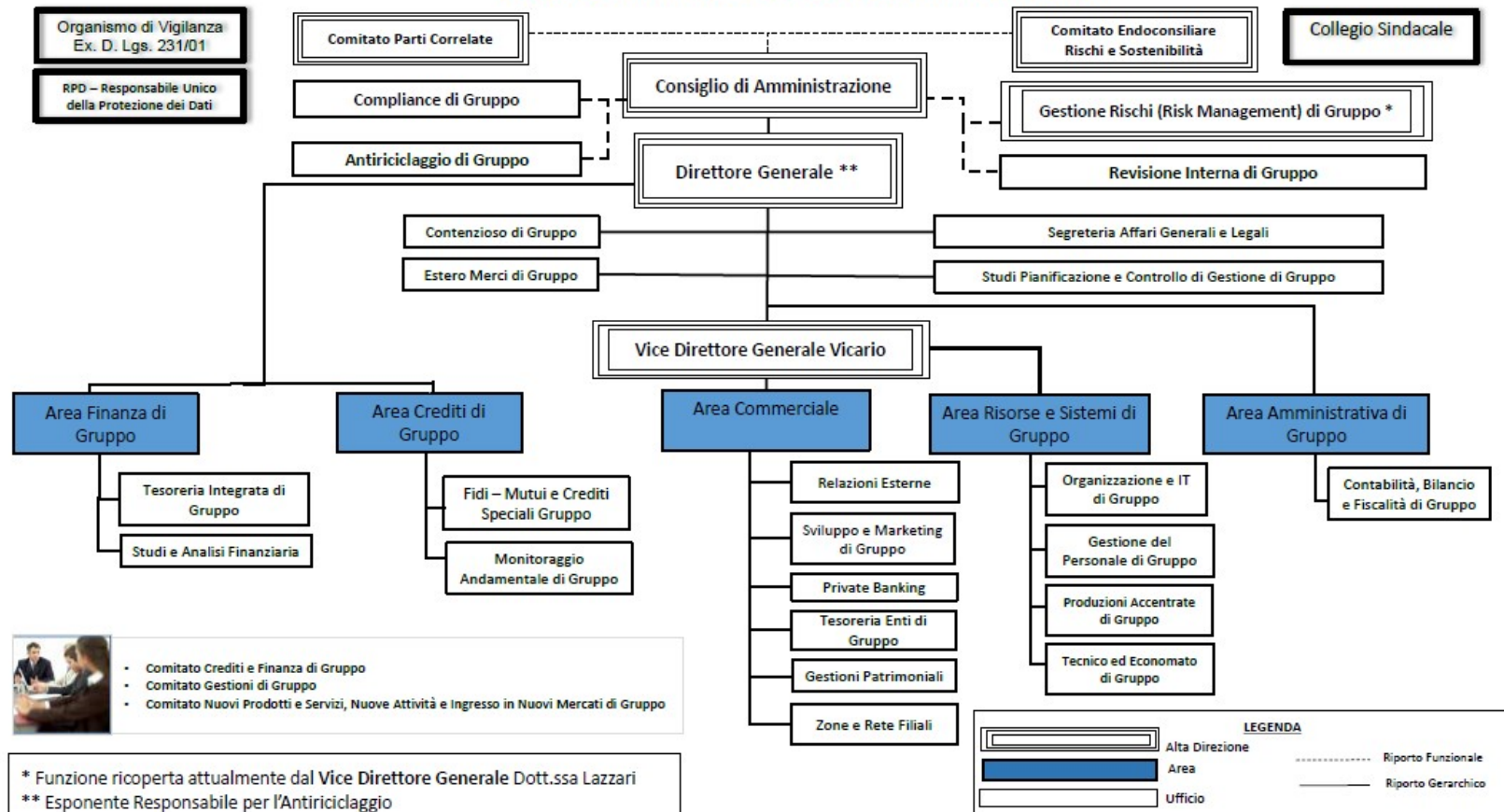
Tutte le società del Gruppo hanno recepito il Regolamento mediante apposite delibere adottate da parte dei competenti Organi sociali.

6. Struttura organizzativa

6.1. Assetto Organizzativo interno della Capogruppo

La struttura organizzativa de La Cassa di Ravenna Spa è la seguente:

ORGANIGRAMMA DE LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.



6.2. Assetto di Governo

Il Governo Societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento degli organi della banca.

La finalità è soprattutto quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi e di governo societario.

Il sistema di governo societario delle banche e delle società del Gruppo è affidato ai seguenti Organi sociali:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Collegio Sindacale;
- Direttore Generale.

Il ruolo e i compiti degli Organi sociali sono disciplinati nei rispettivi Statuti e in specifici Regolamenti.

Sono particolarmente rilevanti gli sforzi fatti per conseguire una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, attribuendo una particolare rilevanza al sistema dei controlli ed allo stesso Organo di controllo (Collegio Sindacale). Di conseguenza ne esce rafforzato il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo ed il rapporto di questi con la struttura aziendale.

L'attuale composizione e disciplina degli Organi sociali delle banche e società del Gruppo Bancario consegue alle modifiche statutarie apportate nel corso degli anni.

Si riportano di seguito le principali modifiche statutarie deliberate per ciascuna Società del gruppo:

per la Cassa di Ravenna spa (dalla costituzione)

- il 24 aprile 1993 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 2, 4, 7, 8, 14 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 30 aprile 1993;
- il 29 aprile 1995 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 1995;
- il 29 aprile 1997 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 5, 7 e 13 dello statuto (a seguito dell'ingresso nel Gruppo della Banca di Imola spa) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB dell' 8 maggio 1997;

- il 30 aprile 1999 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 2.2, 4.4, 8.2, 10.1, 13.2 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 13 maggio 1999;
- il 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 10 maggio 2001;
- il 30 aprile 2003 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e introduzione dell'articolo 16 dello statuto (anche per favorire una più ampia rappresentatività dei soci a seguito degli aumenti del capitale sociale effettuati in precedenza) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 19 maggio 2003;
- il 22 giugno 2004 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 15 luglio 2004;
- il 28 aprile 2006 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 8 e 12 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalla legge recante disposizioni sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2006;
- il 30 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2009;
- il 29 aprile 2011 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 12 e introduzione del nuovo articolo 14 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative in materia di diritti degli azionisti e parti correlate) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 5 aprile 2011;
- il 30 aprile 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7.4, 9.1, 11, 12.2 e 13.2 punto h) dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle precisazioni formulate dalla Banca d'Italia in materia di corporate governance, inserendo alcune precisazioni sulle modalità di sostituzione degli amministratori, nuove previsioni in materia di rimborso delle spese per i membri degli organi sociali nonché talune indicazioni in materia di rappresentanza legale ed esplicitando statutariamente la determinazione assunta dall'Organo amministrativo di individuare nel Direttore Generale la figura del "datore di lavoro" prevista dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 31 gennaio 2012;

- il 30 aprile 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7.1, 7.4, 8.2, 12.1 e 13.2 dello statuto (anche per dare applicazione alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 5 gennaio 2012, tenuto conto delle "best practices" osservate sul mercato in materia di corporate governance, nonché per recepire alcune precisazioni utili per la regolamentazione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione ed eliminare la previsione di cui al comma 2 dell'art. 8 in materia di divieto di concorrenza degli amministratori divenuta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'art. 36 del D.L. 201/2011 - c.d. "divieto di interlocking") autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 14 novembre 2012;
- il 16 aprile 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18 (al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 16 ottobre 2014;
- l'11 aprile 2016 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5 e 17 dello statuto sociale (al fine aggiornare la previsione in tema di acquisizione di azioni della banca alla luce delle evoluzioni normative intervenute nel corso degli anni, eliminando il divieto di acquisizione di azioni da parte di Fondazioni di origine bancaria o banche o società da esse controllate) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 29 gennaio 2016;
- il 13 marzo 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, in conseguenza dell'aumento gratuito di capitale sociale da 174.660.000,00 euro a 343.498.000,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro, e di modifica dell'articolo 7.4 dello statuto, al fine di esplicitare ulteriormente e più inequivocabilmente le fattispecie riguardanti la sostituzione degli amministratori; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB del 13 gennaio 2017;
- il 6 aprile 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 1 e degli articoli 4, 7 e 17, in conseguenza della variazione della denominazione sociale in La Cassa di Ravenna, di modifica dell'articolo 6.5, al fine di adeguare la previsione relativa all'intervento in assemblea in conseguenza dell'attuale negoziazione delle azioni della Cassa sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf" (successivamente ridenominato "Vorvel"), e di eliminazione dell'articolo 18, in quanto la norma transitoria e finale ha esaurito i suoi effetti

con l'avvenuto adeguamento di quanto in essa previsto; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB del 16 marzo 2018;

- l'11 giugno 2020 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 7.9 dello statuto sociale, al fine di rendere più semplice lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa *“si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario”*, e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società, e di modifica dell'articolo 12 al fine di inserire un nuovo comma 4, introducendo anche per le riunioni del Collegio Sindacale la possibilità di utilizzare sistemi di video-conferenza, al pari del Consiglio di amministrazione; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB del 21 maggio 2020.

- il 29 novembre 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 51 dello statuto sociale, in conseguenza dell'aumento gratuito di capitale sociale da 343.498.000,00 euro a 374.063.500,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 11,80 euro a 12,85 euro, e di modifica degli articoli 7, 8 e 12 dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle novità normative introdotte con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche e con l'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario;

- il 12 aprile 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, al fine di inserire nello statuto sociale un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria;

- il 12 aprile 2024 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale, al fine di prevedere l'operatività delle varie possibilità di composizione numerica del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative in tema di rappresentanze di genere e sul numero minimo di amministratori indipendenti; la modifica è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 16 giugno 2023.

per la Banca di Imola Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- il 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 4, 5, 11, 16, 19, 21, 25, 27, 29 e soppressione dell'articolo 31 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia il con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 15 maggio 2001;

- il 29 giugno 2004 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 dello statuto (al fine anche dell'adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 28 giugno 2004;
- il 27 aprile 2006 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 19 e 24 dello statuto (anche per l'adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dalla legge recante disposizioni in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'art. 56 del TUB del 23 maggio 2006;
- il 28 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 16, 18, 19, 23, 24, 26 dello statuto e l'8 giugno 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 10 dello statuto (anche per l'adeguamento dello statuto alle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2009;
- il 26 aprile 2011 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 10, 11, 12, 16, 19, 24 e introduzione del nuovo articolo 28 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative in materia di diritti degli azionisti e parti correlate) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 del TUB del 5 aprile 2011;
- il 23 aprile 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 12, 18, 22, 24 e 26 (anche per recepire nel proprio statuto alcune precisazioni ed indicazioni emerse dalla concreta operatività e rendere più agevole lo svolgimento degli adempimenti societari e della gestione aziendale, attribuendo la rappresentanza legale anche al Direttore Generale nonché, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti o persone estranee alla società) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 15 febbraio 2012;
- il 16 luglio 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1 e 5 (per adeguare lo statuto all'aumento di capitale a servizio della incorporazione per fusione della Cassa di Milano spa ed al fine di consentire l'utilizzo anche dei segni distintivi di rilevanza locale "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano", "Carimilo") autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 10 maggio 2012;
- il 29 aprile 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 16, 19, 20, 24, 25 e 26 dello statuto sociale (anche per dare applicazione alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 5 gennaio 2012, tenuto conto delle "best practices" osservate sul mercato in materia di corporate governance, nonché per recepire alcune precisazioni e indicazioni

emerse dalla concreta operatività ed eliminare la previsione di cui al comma 8 dell'art. 16 in materia di divieto di concorrenza degli amministratori divenuta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'art. 36 del D.L. 201/2011 - c.d. "divieto di interlocking") autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimenti ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 14 novembre 2012 e del 4 marzo 2013;

- il 7 aprile 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto sociale, soppressione dell'articolo 20 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi (al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 16 ottobre 2014.

- il 16 giugno 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, in conseguenza dell'aumento gratuito di capitale sociale da euro 24.360.543,00 ad euro 56.841.267,00 mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da euro 3,00 ad euro 7,00; la modifica è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 28 aprile 2017;

- l'11 aprile 2019 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, in conseguenza alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in "La Cassa di Ravenna Spa" e del Gruppo bancario di appartenenza in "Gruppo bancario La Cassa di Ravenna";

- l'8 giugno 2020 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica: dell'articolo 1 dello statuto sociale, per eliminare l'ultimo comma in quanto non più attuale, considerato che lo sportello di Milano della Cassa di Milano, incorporata nella Banca di Imola Spa con efficacia dal 31 ottobre 2012, è stato ceduto alla Cassa di Ravenna Spa con efficacia dal 21 aprile 2018; di modifica dell'art. 18, al fine di rendere più semplice lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa *"si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario"*, e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società e di modifica dell'art. 23 al fine di inserire un nuovo comma, introducendo anche per le riunioni del Collegio Sindacale la possibilità di utilizzare sistemi di video-conferenza, al pari del Consiglio di amministrazione; la modifica è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 20 maggio 2020;

- il 4 aprile 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 16, 19, 20, 23 e 25 ed introduzione di un nuovo art. 31 dello Statuto sociale ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle novità normative introdotte con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche e con l'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario; la norma transitoria di cui al nuovo articolo 31 prevede che l'adeguamento alle quote di genere meno rappresentato possa avvenire gradualmente, in linea con quanto previsto dalla normativa; la variazione dell'articolo 4 concerne l'inserimento nello statuto sociale di un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria.

per il Banco di Lucca e del Tirreno Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- il 18 marzo 2008 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 11, 12 e 18 dello statuto a seguito dell'ingresso del Banco di Lucca nel Gruppo Bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna. Le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con nota del 7 maggio 2008;

- il 27 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 4, 11, 13, 15, 16, 17 e 19 e il 29 giugno 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale (anche per l'adeguamento dello statuto alle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2009;

- il 1° febbraio 2010 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale, autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 29 dicembre 2009;

- il 22 maggio 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e di eliminazione dell'articolo 7 dello statuto e successiva conseguente rinumerazione (anche per adeguare lo statuto alle modifiche inerenti la ricostituzione del capitale sociale, la composizione del Consiglio di amministrazione, la soppressione di maggioranze qualificate per l'assunzione di alcune delibere dell'Organo amministrativo, le ipotesi di sostituzione del Presidente nonché i casi di attribuzione della rappresentanza legale della società e della firma sociale) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 15 febbraio 2012;

- il 26 aprile 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 10, 12, 16 e 18 dello statuto sociale (anche per dare applicazione alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 5 gennaio 2012, tenuto conto delle “best practices” osservate sul mercato in materia di corporate governance nonché per eliminare la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 10, in materia di divieto di concorrenza degli amministratori divenuta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'art. 36 del D.L. 201/2011 - c.d. “divieto di interlocking”) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 14 novembre 2012;
- il 9 aprile 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, e 23 dello statuto sociale, soppressione dell'articolo 13 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi (al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 16 ottobre 2014;
- il 29 marzo 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 21 dello statuto, al fine di adeguare la previsione contenute la c.d. clausola compromissoria al vigente quadro normativo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, nonché ai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di clausola arbitrale societaria e di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale, al fine di circoscrivere alla video-conferenza le modalità di partecipazione a distanza alle riunioni consiliari; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimenti ai sensi dell'articolo 56 del TUB rispettivamente del 4 luglio 2017 e del 28 novembre 2017;
- il 5 aprile 2019 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, in conseguenza alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in “La Cassa di Ravenna Spa” e del Gruppo bancario di appartenenza in “Gruppo bancario La Cassa di Ravenna”;
- il 25 marzo 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa “*si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario*”, e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società e di modifica dell'articolo 15, adeguando la modalità di svolgimento delle riunioni di tale Organo mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza al pari di quelle del Consiglio di

amministrazione; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 24 agosto 2020;

- l'8 aprile 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 2, 10, 11, 12, 15 e 17 ed introduzione di un nuovo articolo 23 dello Statuto sociale, ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle novità normative introdotte con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche e con l'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario; la norma transitoria di cui al nuovo articolo 23 prevede che l'adeguamento alle quote di genere meno rappresentato possa avvenire gradualmente, in linea con quanto previsto dalla normativa; la variazione dell'articolo 2 concerne l'inserimento nello statuto sociale di un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria;

- il 7 novembre 2023 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 12 e 17 dello Statuto sociale. La modifica dell'art. 5 consegue all'aumento di capitale sociale a pagamento da 21.022.266,72 euro a 41.017.946,72 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 12 ottobre 2023; le modifiche degli articoli 12 e 17 sono volte ad integrare e meglio precisare le previsioni statutarie concernenti le figure destinate a sostituire il Direttore Generale, anche al fine di uniformarle a quanto previsto negli statuti delle altre società del Gruppo.

per Italcrediti Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- il 16 ottobre 2006 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto per l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa;

- il 25 giugno 2008 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 18, 20, 22, 26, 28 e 30 dello statuto;

- il 29 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 21, 29, 30, 32 dello statuto, anche nell'ambito della revisione degli statuti delle società del Gruppo Bancario per l'adeguamento degli stessi al Progetto di Governo societario predisposto dalla Capogruppo in attuazione delle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario;

- il 22 settembre 2010 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 5 dello statuto (per aumento capitale sociale da euro 1.200.000 a euro 5.000.000);

- il 17 giugno 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 13, 15, 15, 21, 30, 33, 34 e 41 dello statuto sociale (per modifica dell'oggetto sociale, al fine di poter procedere in via sistematica allo svolgimento di attività connesse e strumentali a quelle

finanziarie svolte in via principale nonché modifiche, anche di mero aspetto terminologico, colte ad armonizzare lo statuto con quello della Capogruppo e renderlo pienamente conforme alla mutata normativa, in particolare in materia di intervento in assemblea e revisione legale dei conti).

- il 30 settembre 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4 (Oggetto Sociale), 8 (Trasferibilità delle azioni), 20 (Amministrazione), 28 (Poteri di Amministrazione), 30 (Rappresentanza), 31 (Direttore Generale), 32 (Compensi degli Amministratori), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale, al fine di rendere la previsione statutaria in materia di oggetto sociale ancora più conforme al perimetro di operatività individuato dall'art. 106 novellato del TUB, oltre che per rendere lo statuto più aderente alle nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (Circolare 288 del 3 aprile 2015) ed alle concrete esigenze operative della società;

- il 4 aprile 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale (Trasferibilità delle azioni e diritti di prelazione), tramite inserimento della previsione originaria esistente prima dell'assemblea straordinaria del 30 settembre 2015, al fine di una maggiore tutela degli interessi comuni dei soci; di tale modifica la Banca d'Italia ha preso atto con comunicazione del 5 febbraio 2018;

- il 25 marzo 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale al fine di aggiornare la nuova denominazione del Gruppo bancario di appartenenza conseguentemente alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in "La Cassa di Ravenna Spa", dell'articolo 26 eliminando la parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa *"si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario"* e sostituendola con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società, e di modifica dell'articolo 33, relativo al Collegio Sindacale, inserendo un ultimo comma con la previsione che le riunioni del Collegio Sindacale possano essere svolte anche mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, al pari di quelle del Consiglio di amministrazione; le proposte di modifica sono state comunicate preventivamente alla Banca d'Italia (ai sensi della Circolare 288, Titolo V, Capitolo 3, Sezione II), del 1° marzo 2018 e del 16 settembre 2020;

- il 7 aprile 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale al fine di inserire nello statuto sociale un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello svolgimento dell'attività finanziaria.

- il 10 aprile 2024 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, conseguente all'aumento di capitale sociale gratuito da euro 5.000.000,00 a euro 10.000.000,00 euro, realizzato mediante utilizzo di riserve di utili portati a nuovo, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 21 marzo 2024.

per Sorit Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- il 27 giugno 2006 atto di scissione e di costituzione della società;
- il 18 febbraio 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, e 19 dello statuto, anche nell'ambito della revisione degli statuti delle società del Gruppo Bancario per l'adeguamento degli stessi al Progetto di Governo societario predisposto dalla Capogruppo in attuazione delle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario;
- il 15 giugno 2010 di modifica dell'articolo 1 della denominazione sociale;
- il 12 aprile 2011 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 18, 19 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati).
- il 27 aprile 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 15 dello statuto (per rendere più agevole lo svolgimento degli adempimenti societari e della gestione aziendale, è stata attribuita la rappresentanza legale anche al Direttore Generale nonché, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti o persone estranee alla società);
- il 19 settembre 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5 e 8 dello statuto sociale a seguito dell'intervenuta efficacia – dal 28 giugno 2013 - dell'atto di fusione per incorporazione di "CORIT – Riscossioni Locali Spa" in "SORIT Spa (per adeguare lo statuto a seguito della riduzione volontaria del capitale sociale della società mediante rimborso ai soci ex art. 2445 c.c. nonché per razionalizzare e semplificare le disposizioni relative alla convocazione dell'Assemblea dei soci);
- l'11 aprile 2014 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale (al fine di rendere più agevole l'attività dell'organo amministrativo e l'esercizio della rappresentanza sociale);
- il 2 aprile 2019 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, in conseguenza alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in "La Cassa di Ravenna Spa" e del Gruppo bancario di appartenenza in "Gruppo bancario La Cassa di Ravenna";
- il 3 luglio 2020 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'**articolo 16**, dello statuto sociale, mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa *"si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario"*, e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società, e di modifica dell'articolo 18, relativo al Collegio Sindacale, inserendo un ultimo comma con la previsione circa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale possano essere svolte anche mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, al pari di quelle del Consiglio di amministrazione;

- il 9 febbraio 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale, inerente l'oggetto sociale, al fine di estendere e diversificare le attività ed i servizi che la SORIT può svolgere in favore sia di Enti pubblici sia di soggetti privati, appartenenti o meno questi ultimi al Gruppo bancario, anche alla luce dell'esperienza maturata in anni di attività nell'ambito del settore dei servizi e della fiscalità locale;
- il 15 novembre 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale, inerente la rappresentanza legale della società;
- il 18 marzo 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale al fine di inserire nello statuto sociale un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello svolgimento della propria attività;
- il 10 novembre 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 12 e 18 dello statuto sociale, al fine di aggiornare i riferimenti normativi superati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022 n. 101, che regola l'Albo della fiscalità locale del MEF a cui è iscritta SORIT, che ha abrogato il precedente DM n. 289/2000.

per Sifin Srl (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario)

- il 5 aprile 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 11 e 17 dello statuto (al fine di attribuire al Direttore Generale la legale rappresentanza e l'uso della firma sociale per tutte le funzioni che rientrano statutariamente nella sua competenza e per tutti gli atti ad egli comunque delegati dal Consiglio di amministrazione nonché esplicitare la rappresentanza legale al Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente); il progetto di modifica dello statuto è stato comunicato preventivamente alla Banca d'Italia ai sensi della Circolare 288, Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, in data 30 novembre 2017;
- il 26 ottobre 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale a seguito della variazione della denominazione sociale della Capogruppo e del gruppo bancario di appartenenza in "Gruppo bancario La Cassa di Ravenna" nonché dell'articolo 3 conseguentemente al trasferimento della sede legale a Imola (BO);
- il 25 marzo 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale riformulando la previsione che le riunioni possano tenersi mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza ed inserendo la previsione secondo cui, in tali eventualità, il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società, e di modifica dell'articolo 16, inserendo la previsione che le riunioni del Collegio Sindacale possano essere svolte anche mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, al pari di quelle del Consiglio di amministrazione; le proposte di modifica sono state comunicate preventivamente alla Banca d'Italia (ai sensi della Circolare 288, Titolo V, Capitolo 3, Sezione II), in data 16 giugno 2020;

- il 5 aprile 2022 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale al fine di inserire nello statuto sociale un esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello svolgimento della propria attività;
- il 28 novembre 2023 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 5 dello statuto, conseguente all'aumento di capitale sociale da € 2.000.000,00 a € 10.000.000,00.

6.3. Assemblea degli azionisti

La Cassa di Ravenna Spa

L'Assemblea degli azionisti, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Lo svolgimento dell'Assemblea, oltre che dal codice civile e dallo statuto è regolato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2001, volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, modificabile dall'Assemblea stessa in sede ordinaria.

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Per l'intervento all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto lo statuto prevede che la legittimazione debba essere attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

In conseguenza dell'avvio, avvenuto l'8 maggio 2017, della negoziazione delle azioni della Cassa sul sistema multilaterale di negoziazione "Vorvel" (già "Hi-Mtf"), tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 83 sexies comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni, sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*). Ai sensi dell'art. 83 sexies comma 4 del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Banca successivamente, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per la rappresentanza all'Assemblea è previsto che la delega possa essere conferita solo ad altro soggetto avente diritto al voto.

Per il resto valgono le norme di legge.

Banca di Imola Spa

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria. L'Assemblea può essere convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Per l'intervento all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto lo statuto prevede che la legittimazione debba essere attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

In conseguenza dell'avvio, avvenuto l'8 maggio 2017, della negoziazione delle azioni della Banca di Imola sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (già "Hi-Mtf"), tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 83 sexies comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni, sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*). Ai sensi dell'art. 83 sexies comma 4 del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Banca successivamente, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per la rappresentanza all'Assemblea è previsto che la delega possa essere conferita solo ad altro soggetto avente diritto al voto.

Per il resto valgono le norme di legge.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Per la convocazione, la costituzione, l'intervento e lo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti lo statuto del Banco di Lucca richiama le disposizioni di legge.

Quale modalità di convocazione è prevista la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero l'invio tramite lettera raccomandata, ricevuta almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

La rappresentanza all'assemblea può essere conferita anche ad un terzo non socio.

Non essendo le azioni dematerializzate si accede all'assemblea mediante biglietto di ammissione. Per il deposito delle azioni non è previsto alcun termine.

Italcredì Spa

Per la convocazione lo statuto della società Italcredì Spa, quale modalità ordinaria di convocazione, prevede che il relativo avviso debba essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". In deroga a tale previsione, poiché la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto prevede che l'organo amministrativo possa inviare l'avviso di convocazione, tramite lettera raccomandata ovvero tramite telefax, purché risulti dal rapporto di trasmissione l'esito positivo (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore") e sempreché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che hanno depositato almeno 1 giorno prima della data fissata per l'assemblea, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, i propri certificati azionari, al fine di dimostrare la legittimazione all'intervento in assemblea, salvo che l'avviso di convocazione espressamente abbia consentito l'omissione del relativo deposito.

Per il resto valgono le norme di legge.

Sorit Spa

L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, inviato con lettera raccomandata A.R., o telefax o email con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Per l'intervento nell'Assemblea lo statuto della Sorit Spa richiama le disposizioni di legge.

La rappresentanza all'assemblea può essere quindi conferita anche ad un terzo non socio.

Non essendo le azioni dematerializzate si accede all'assemblea mediante biglietto di ammissione. Per il deposito delle azioni non è previsto alcun termine.

Per il resto valgono le norme di legge.

Sifin Srl

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, con avviso spedito ai soci, ai Consiglieri di amministrazione e ai sindaci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso deve pervenire ai soci al domicilio e/o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata o allo specifico recapito successivamente comunicati per iscritto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono intervenire all'assemblea i soci risultanti al Registro delle Imprese.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società. La rappresentanza all'assemblea può essere quindi conferita anche ad un terzo non socio.

Per il resto valgono le norme di legge.

Di seguito si descrivono gli Organi Sociali, i Ruoli Chiave, i Comitati e le unità organizzative di controllo del Gruppo Bancario.

6.4. Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità allo statuto sono riservati all'Assemblea.

Gli Amministratori agiscono e deliberano con indipendenza di giudizio e in autonomia, perseguendo esclusivamente l'interesse della Banca con l'obiettivo prioritario della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti.

Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le responsabilità di definire e approvare:

- il modello di *business*, avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- gli indirizzi strategici, provvedendo al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio cui è concretamente esposta il Gruppo, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- le linee di indirizzo strategico e le politiche in tema di finanza sostenibile, nonché il relativo sistema integrato di governance e di gestione dei rischi, individuando le strutture interne incaricate;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere

l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi; i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di approvare:

- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari, valutandone periodicamente il corretto funzionamento;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- un codice etico, cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti, che definisca i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale;
- i sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- il programma delle prove di stress, così come delineato dagli "Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti" (EBA/GL/2018/04).

Spetta al Consiglio di Amministrazione assicurare che:

- la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai dettami normativi e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti previsti dalla disciplina vigente; nel caso emergano carenze o anomalie, il Consiglio promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati; il Consiglio, inoltre, valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

- il piano strategico, il Risk Appetite Framework, l'ICAAP, il programma delle prove di stress, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo e che sia approntato un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli organi aziendali accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate.

Il Consiglio di amministrazione è chiamato a:

- approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- approvare i sistemi contabili e di rendicontazione;
- supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- assicurare un efficace confronto dialettico con la Direzione Generale, con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, spettano al Consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega:

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- la nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio¹;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e

¹ Il Consiglio di Amministrazione nomina un componente dell'organo di amministrazione quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, tuttavia in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe, l'incarico può essere attribuito al Direttore Generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone i presupposti;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di Revisione interna, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo; approva altresì il piano di audit pluriennale;
- con cadenza almeno annuale, valuta l'attività della Funzione Antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche a essa assegnate;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il Risk Appetite Framework e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

In ambito antiriciclaggio, il Consiglio di Amministrazione si avvale altresì del supporto dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio² di Gruppo secondo quanto descritto nelle Politiche Antiriciclaggio.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di Vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definito dallo Statuto di ciascuna Banca del Gruppo in funzione delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità dell'assetto organizzativo di ciascuna Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre

² Tale incarico, in casi specificatamente motivati, può essere attribuito al Direttore Generale. Sul punto si rimanda alle Politiche Antiriciclaggio.

2020, n. 169) e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Tutti gli esponenti, inoltre, devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. L'indipendenza di giudizio è valutata dall'Organo di appartenenza.

La mancanza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità e professionalità e i criteri di correttezza e competenza dei singoli esponenti, la composizione collettiva del Consiglio di amministrazione è adeguatamente diversificata, con competenze diffuse tra tutti i componenti, in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna e favorire l'apporto di profili e approcci differenti.

Con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa del 4 marzo 2024, successivamente recepita da tutte le società del Gruppo, è stato approvato uno specifico Regolamento interno ("Regolamento sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Società del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna") a governo delle procedure di valutazione degli esponenti delle banche e società del Gruppo, volto a favorire l'allineamento alle buone prassi indicate dalla Vigilanza nell'ambito degli "Orientamenti" formulati per le banche LSI con documento del 13 novembre 2023. Con delibera del 29 luglio 2024, il Consiglio di amministrazione della Cassa ha aggiornato il Regolamento, con il supporto degli Amministratori indipendenti e con i pareri favorevoli del Collegio Sindacale e della Funzione di Compliance di Gruppo, al fine di rafforzare l'attività di indirizzo e di controllo della Capogruppo sul processo di accertamento dei requisiti effettuato dalle società controllate, secondo le aspettative della Vigilanza.

Nell'ambito del Regolamento vengono tra l'altro definite soglie di attenzione riguardo al numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili da ciascun esponente in costanza di mandato, tenendo conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto MEF 169/2020 e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo societario, per orientare gli Azionisti nella scelta di candidati idonei ad assumere l'incarico di Consigliere, il Consiglio di amministrazione di ciascuna banca del

Gruppo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il “profilo teorico” dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini.

Il Documento recante “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione” è messo a disposizione degli azionisti sul sito internet della Banca in vista del rinnovo totale o parziale dell'Organo.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, il Consiglio di Amministrazione delle banche del Gruppo si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, con le seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni incluse nella Circolare 285 e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione è condotto almeno annualmente, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento interno di autovalutazione del Consiglio di amministrazione".

La Cassa di Ravenna Spa

A norma di Statuto, il Consiglio di amministrazione deve essere composto da un numero pari, compreso tra dieci e quattordici membri.

L'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2022 ha eletto 12 amministratori, confermando il numero di componenti dell'Organo già indicato nel 2019. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa è pertanto attualmente composto da 12 consiglieri, azionisti.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale a norma delle Disposizioni in materia di Governo societario, del DM 23 novembre 2020 n. 169, dello Statuto.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione di idoneità in capo agli esponenti che contempla il possesso dei requisiti di

professionalità, onorabilità e indipendenza, il soddisfacimento di criteri di competenza e correttezza, di equilibrio di genere nonché la disponibilità del tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB; valuta inoltre l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo verificando la rispondenza tra la composizione ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dalla nomina dei componenti. La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito Regolamento del Consiglio di Amministrazione, da ultimo aggiornato con delibera del 20 dicembre 2022.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Devono essere inoltre nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza.

Per la definizione del requisito di indipendenza si fa riferimento all'art. 13 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, che reca un elenco tassativo di situazioni – che attengono ai rapporti di natura familiare, professionale, patrimoniale, nonché ad incarichi di natura politica - al ricorrere delle quali un amministratore non può considerarsi indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione dopo la propria elezione valuta il possesso dei requisiti di indipendenza dei suoi componenti che si siano dichiarati indipendenti, sulla base delle informazioni fornite dai medesimi.

Gli amministratori nominati quali indipendenti comunicano senza indugio l'eventuale perdita dei suddetti requisiti.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio - oltre alle circostanze che compromettono l'indipendenza di un amministratore espressamente indicate dalla normativa

di riferimento – può considerare elementi ulteriori nonché adottare criteri quantitativi e qualitativi per le valutazioni di significatività dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori, in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Il 13 maggio 2016, con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa, è stato approvato il “Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti” ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” di cui alla Circolare 285/2013 e del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, e, contestualmente, costituito il Comitato stesso, composto da 3 consiglieri indipendenti.

Con delibera del 20 dicembre 2021 il Comitato è stato ridenominato “Comitato Parti Correlate”.

Il Comitato Parti Correlate è chiamato ad esprimere pareri preventivi motivati in presenza di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali.

Il 4 ottobre 2021, con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa, è stato approvato il “Regolamento interno sulle riunioni degli amministratori indipendenti”, recepito tempestivamente da tutte le banche del Gruppo, che definisce le modalità con cui favorire il dialogo, il confronto e il coordinamento su tematiche ritenute rilevanti.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017 è stato costituito il Comitato Endoconsiliare Rischi, ridenominato "Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità", con delibera del 6 settembre 2022 a seguito dell'assegnazione al medesimo della supervisione delle attività del Gruppo anche sui temi della sostenibilità.

Il Comitato Rischi e Sostenibilità svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di indirizzi/politiche di governo dei rischi e sistema di controlli interni ed è composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione o di altri Comitati.

Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e possono essere invitati i Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.

A seguito delle modifiche allo Statuto sociale approvate dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2015, è stato abolito il Comitato Esecutivo.

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca, il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere ed è pari almeno al 33 % dei componenti dell'organo. Tale previsione è stata inserita con specifica modifica dello Statuto sociale, deliberata dall'Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna dopo la convocazione dell'assemblea e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione della stessa.

Tale sistema elettorale di votazione è stato introdotto a completamento di operazioni di rafforzamento patrimoniale, al fine di favorire l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Cassa dei nuovi soci rappresentanti di cospicue quote di minoranza di capitale in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 19 febbraio 2000.

Il Consiglio di amministrazione deve avere al proprio interno almeno il 25% di Consiglieri indipendenti ai sensi di legge e degli atti conseguenti e che non potranno, quindi, divenire esecutivi.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nell'eventualità di cessazione dalla carica di un Amministratore, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili, nel rispetto anche della presenza almeno del 33% del genere meno rappresentato.

Nel caso in cui tutte le liste rimangano prive di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o siano prive di idonei subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto e delle rappresentanze di genere.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che

l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

In base all'articolo 8.2 dello statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale e dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi, di antiriciclaggio previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa;
- l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre i Responsabili delle funzioni di Compliance di Gruppo, di Antiriciclaggio di Gruppo, di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo e di Revisione interna di Gruppo nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Debbono inoltre partecipare, se invitati dal Presidente, Dirigenti e/o Quadri Direttivi competenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza, e sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.

La tabella che segue indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Patuelli Antonio	Presidente
Sarti Giorgio	Vice Presidente Vicario
Gianni Francesco	Vice Presidente
Angelini Giordano	Consigliere Anziano
Bandini Antonio	Consigliere
Budassi Roberto	Consigliere
Cappiello Antonella	Consigliere Indipendente**
Fiorentini Francesca	Consigliere Indipendente**
Galliani Marco	Consigliere
Mancini Chiara	Consigliere Indipendente**
Pene Vidari Alessandra	Consigliere Indipendente**
Righini Renzo	Consigliere

** componente del "Comitato Parti Correlate"

Banca di Imola Spa

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa è attualmente composto da 9 consiglieri, anche non soci, eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito Regolamento adottato recependo per quanto compatibile quello approvato dalla Capogruppo.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, anche in attuazione delle direttive della Capogruppo, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale a norma delle Disposizioni in materia di Governo societario, del DM 23 novembre 2020 n. 169, dello Statuto.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione di idoneità in capo agli esponenti che contempla il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, il soddisfacimento di criteri di competenza e correttezza, di equilibrio di genere nonché la disponibilità del tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB; valuta inoltre l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo verificando la rispondenza tra la composizione ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dalla nomina dei componenti. La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza.

Per la definizione del requisito di indipendenza si fa riferimento all'art. 13 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, che reca un elenco tassativo di situazioni – che attengono ai rapporti di natura familiare, professionale, patrimoniale, nonché ad incarichi di natura politica - al ricorrere delle quali un amministratore non può considerarsi indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione dopo la propria nomina valuta il possesso dei requisiti di indipendenza dei suoi componenti che si siano dichiarati tali, sulla base delle informazioni fornite dai medesimi.

Gli amministratori nominati quali indipendenti comunicano senza indugio l'eventuale perdita dei suddetti requisiti.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio - oltre alle circostanze che compromettono l'indipendenza di un amministratore espressamente indicate dalla normativa di riferimento – può considerare elementi ulteriori nonché adottare criteri quantitativi e qualitativi per le valutazioni di significatività dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori, in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca, il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33 % dei componenti dell'organo: l'adeguamento completo alla quota di

genere avverrà gradualmente e comunque entro il 30 giugno 2027, ai sensi della norma transitoria inserita all'articolo 31 dello Statuto sociale, in recepimento della normativa di riferimento.

A seguito di specifica modifica dello Statuto sociale, in occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 7 aprile 2015, è stato abolito il Comitato Esecutivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

In base all'articolo 19 dello statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati di sconto e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa;
- l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione

in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre il Responsabile o in sua assenza il Referente della funzione di Compliance di Gruppo, il Responsabile o in sua assenza il Referente della funzione Antiriciclaggio di Gruppo, il Responsabile o il Referente della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo e il Responsabile o il Referente della Revisione interna di Gruppo nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

La tabella che segue indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Tamburini Giovanni	Presidente
Patuelli Antonio	Vice Presidente
Ciaranfi Graziano	Consigliere Anziano - indipendente
Falconi Mazzotti Mirella	Consigliere indipendente
Sansoni Guido	Consigliere
Sarti Giorgio	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere
Villa Silvia	Consigliere indipendente
Zavaglia Angelo	Consigliere indipendente

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca Spa è attualmente composto da 7 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto (ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto il Consiglio è formato fino a 9 membri).

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito Regolamento adottato recependo, per quanto compatibile, quello approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, anche in attuazione delle direttive della Capogruppo, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa

considerata ottimale a norma delle Disposizioni in materia di Governo societario, del DM 23 novembre 2020 n. 169, dello Statuto.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione di idoneità in capo agli esponenti che contempla il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, il soddisfacimento di criteri di competenza e correttezza, di equilibrio di genere nonché la disponibilità del tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB; valuta inoltre l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo verificando la rispondenza tra la composizione ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dalla nomina dei componenti. La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto nella gestione esecutiva della società.

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza.

Per la definizione del requisito di indipendenza si fa riferimento all'art. 13 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, che reca un elenco tassativo di situazioni – che attengono ai rapporti di natura familiare, professionale, patrimoniale, nonché ad incarichi di natura politica - al ricorrere delle quali un amministratore non può considerarsi indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione dopo la propria nomina valuta il possesso dei requisiti di indipendenza dei suoi componenti che si siano dichiarati tali, sulla base delle informazioni fornite dai medesimi.

Gli amministratori nominati quali indipendenti comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio - oltre alle circostanze che compromettono l'indipendenza di un amministratore espressamente indicate dalla normativa di riferimento – potrà considerare elementi ulteriori nonché adottare criteri quantitativi e qualitativi per le valutazioni di significatività dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori, in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca, il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33 % dei componenti dell'organo. La norma transitoria inserita all'articolo 23 dello Statuto sociale, in recepimento della normativa di riferimento, prevede che l'adeguamento completo alla quota di genere possa avvenire gradualmente e comunque entro il 30 giugno 2027.

La nomina a Consiglieri di amministrazione della d.ssa Sara Vignolini e della d.ssa Chiara Mancini, avvenuta nei primi mesi del 2022, ha realizzato l'adeguamento completo alle quote del genere meno rappresentato in anticipo rispetto alla scadenza normativamente prevista.

Con apposita modifica dello Statuto approvata dall'Assemblea degli azionisti del 9 aprile 2015 è stato abolito il Comitato Esecutivo.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'assemblea a norma del codice civile.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione viene considerato dimissionario, tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In base all'articolo 12 dello statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- la nomina e la revoca del direttore generale, dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e eventuali dirigenti e qualunque altro provvedimento relativo ai predetti. La nomina e la revoca dell'eventuale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda, dei principali regolamenti interni nonché la definizione dei programmi di assunzione del personale;
- l'assunzione, la variazione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- la designazione, a cui occorra o sia richiesto di provvedere, di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società ed enti;

- la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe da attribuire, anche in materia di gestione corrente ed erogazione del credito, al direttore generale e, su proposta di questi, ai vice direttori generali, ai preposti alle dipendenze e ad altri dipendenti della società, sulla base della posizione aziendale e del grado ricoperto;
- l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione, la permuta e la vendita di immobili;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali,
- l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre il Responsabile o in sua assenza il Referente della funzione di Compliance di Gruppo, il Responsabile o in sua assenza il Referente della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, il Responsabile o il Referente della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo e il Responsabile o il Referente della Revisione interna di Gruppo nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

La tabella che segue indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Ceccuzzi Sergio	Presidente - Indipendente
Sbrizzi Nicola	Vice Presidente Vicario
Patuelli Antonio	Vice Presidente
Sarti Giorgio	Consigliere Anziano
Mancini Chiara	Consigliere
Morbidelli Alberto	Consigliere Indipendente
Vignolini Sara	Consigliere Indipendente

Italcredi Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Italcredi Spa è attualmente composto da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto (ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto il Consiglio è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 8 membri).

Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina da parte dell'assemblea e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di correttezza previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione di idoneità in capo agli esponenti che contempla il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché il soddisfacimento di criteri di correttezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB.

La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che vengono ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per la legge sono in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge il Consiglio di Amministrazione:

- Assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;
- Approva le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- Definisce la struttura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità siano formalizzati nel regolamento interno nonché allocati in modo chiaro e appropriato, e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
- Determina un'articolazione delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e ne verifica l'esercizio;

- Si assicura che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;
- Si assicura che venga verificata periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità del sistema dei controlli interni anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;
- Adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- Approva l'acquisizione e la cessione di partecipazioni;
- Approva le nomine nelle cariche di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale e di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- Determina i criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati della Società e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni degli Organi di Vigilanza;
- Assume determinazioni in relazione alla sanzione disciplinare del licenziamento in riferimento al personale dipendente;
- Approva il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva;
- Approva i processi relativi all'erogazione del credito e ne verifica l'adeguatezza con cadenza periodica;
- Approva il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi;
- Verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato e completo;
- Approva il piano di continuità operativa e le successive modifiche a seguito di adeguamenti tecnologici ed organizzativi, accentuando i rischi non gestiti dal piano di continuità operativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie funzioni, ha inoltre il compito di assicurarsi della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Compete al Consiglio di Amministrazione la nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo.

La tabella che segue indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Anselmi Luca	Presidente
Boselli Pietro	Consigliere
Bulgarelli Chiara	Consigliere
Sarti Giorgio	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere

Sorit Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Sorit Spa è attualmente composto da 8 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto (ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto il Consiglio è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea ai sensi del Codice Civile.

È causa di ineleggibilità alla carica di amministratore ovvero di decadenza dalla stessa anche la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dal DM 13 aprile 2022, n. 101, Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade. L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori sono espressamente esonerati dal divieto di concorrenza regolato dall'articolo 2390 del codice civile e pertanto potranno mantenere ed assumere cariche di amministratori o Direttori Generali in altre società concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione sociale; esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Patuelli Antonio	Presidente
Sarti Giorgio	Vice Presidente Vicario
Budassi Roberto	Consigliere
Callegari Gianluigi	Consigliere
Minguzzi Angelo	Consigliere
Ravaglia Gianni	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere
Zauli Andrea	Consigliere

Sifin Srl

Il Consiglio di Amministrazione della società è attualmente composto da 6 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto (ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto il Consiglio è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri).

I Consiglieri devono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di correttezza previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione di idoneità in capo agli esponenti che contempla il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché il soddisfacimento di criteri di correttezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB.

La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

I Consiglieri, salvi i requisiti richiesti dalla legge, possono essere anche non soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Alla sostituzione degli amministratori, che cessano per qualunque causa dal loro Ufficio, si procede a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori componenti il Consiglio, s'intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere immediatamente convocata l'Assemblea per il suo rinnovo.

Al Consiglio di Amministrazione spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la convocazione dell'assemblea dei soci e la formulazione delle proposte sopra le quali l'assemblea stessa sarà chiamata a deliberare;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- la deliberazione in merito a tutte le operazioni sociali previste dall'art. 2 dello Statuto e su tutte quelle altre che, quantunque non previste, servano anche indirettamente a compiere le operazioni ivi indicate;
- la deliberazione di ogni atto od operazione presso l'amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti ed in genere presso qualsiasi Istituto Pubblico o Privato;
- l'assunzione ed il licenziamento del personale della Società.

Compete inoltre al Consiglio di Amministrazione la nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di gestione dei rischi e antiriciclaggio previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo.

La tabella che segue indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Patuelli Antonio	Presidente
Sarti Giorgio	Vice Presidente
Boselli Pietro	Consigliere
Budassi Roberto	Consigliere
Poletto Giancarlo	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere

6.5. Presidente del Consiglio di Amministrazione

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle banche e delle società del Gruppo sono nominati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Essi promuovono l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli amministratori e si pongono come interlocutori del Collegio Sindacale; sono inoltre chiamati ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

I Presidenti delle banche non hanno deleghe gestionali.

Solo nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione (d'intesa con il Vice Presidente Vicario nello statuto del Banco di Lucca e del Tirreno Spa), o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi di statuto, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale.

Lo statuto della Sifin Srl non prevede il ricorso alle deliberazioni di urgenza del Presidente.

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione garantiscono l'efficacia del dibattito consiliare e si adoperano affinché le deliberazioni alle quali giungono i Consigli siano il risultato di

un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, essi provvedono affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo (di regola almeno 4 giorni -compresi i non lavorativi per favorire una maggiore possibilità di lettura e approfondimento - prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione è resa disponibile appena possibile) la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno; nei casi di documenti più ampi e complessi, la documentazione deve essere fornita anche con documenti di sintesi.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, i Presidenti assicurano che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario, anche prevedendo riunioni tematiche per determinate materie (ad es. per l'esame delle relazioni delle funzioni di controllo) o in presenza di situazioni che richiedano particolare attenzione.

I Presidenti assicurano inoltre che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- le Banche predispongano e attuino programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

6.6. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. Quale organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi, per la Capogruppo, delle società controllate, e per le società controllate con il corrispondente organo della capogruppo, in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza. A tal proposito, il Collegio Sindacale informa tempestivamente la Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazione della normativa.

Considerata la pluralità delle funzioni aziendali con compiti e responsabilità di controllo (Gestione Rischi di Gruppo, Compliance di Gruppo, Antiriciclaggio di Gruppo, Revisione interna di Gruppo), il Collegio è tenuto ad accertare l'efficacia di tali strutture e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni aziendali di controllo per svolgere le proprie verifiche e gli accertamenti necessari; a tal fine, riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; le relazioni prodotte da tali funzioni devono essere trasmesse dai rispettivi responsabili anche al Collegio.

In ragione di tale stretto collegamento, il Collegio è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili di tali funzioni, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione relativa ai conflitti di interesse.

I controlli del Collegio Sindacale riguardano tutta l'organizzazione aziendale e includono verifiche su:

- sistemi e procedure (es. informativi e amministrativo-contabili)
- rami di attività (credito, finanza, ecc.)
- operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Il Collegio Sindacale della Capogruppo verifica anche il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo.

Spetta inoltre al Collegio Sindacale valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

A fronte del riscontro di eventuali carenze e/o irregolarità, il Collegio provvede ad effettuare opportuna segnalazione al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione affinché adottino le idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

La Cassa di Ravenna Spa e banche del Gruppo

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Sono eletti inoltre 2 sindaci supplenti.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità e professionalità e i criteri di correttezza e competenza dei singoli esponenti, la composizione collettiva del Collegio Sindacale deve essere adeguatamente diversificata, con competenze diffuse tra tutti i componenti, in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna e favorire l'apporto di profili e approcci differenti.

Ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto MEF 169/2020 e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo societario, per orientare gli Azionisti nella scelta di candidati idonei ad assumere l'incarico di Sindaco, il Collegio Sindacale di ciascuna banca del Gruppo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il "profilo teorico" dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini.

Il Documento recante "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale" è messo a disposizione degli azionisti sul sito internet della Banca in vista del rinnovo totale o parziale dell'Organo.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Collegio Sindacale procede alla valutazione di idoneità in capo ai suoi componenti che contempla il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, il soddisfacimento di criteri di competenza e correttezza nonché la disponibilità del tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB; valuta inoltre l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo verificando la rispondenza tra la composizione ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dalla nomina dei componenti.

La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

A norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Collegio Sindacale il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33 % dei componenti dell'organo. Tale previsione è stata inserita con specifica modifica dello Statuto sociale, deliberata dall'Assemblea straordinaria della Cassa del 29 novembre 2021, di Banca di Imola del 4 aprile 2022 e del Banco di Lucca dell'8 aprile 2022.

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. Nella Capogruppo i componenti del Collegio Sindacale vengono eletti su base di liste di candidati, nel rispetto delle quote minime di genere.

A termini di legge, vengono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società.

Sifin Srl e Italcredi Spa

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Sono eletti inoltre 2 sindaci supplenti.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispettare i criteri di correttezza previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Collegio Sindacale procede alla valutazione di idoneità in capo ai suoi componenti che contempla il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché il soddisfacimento di criteri di correttezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 del TUB.

La valutazione avviene anche in conformità al Regolamento interno sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti del Gruppo.

Nei termini di legge procede inoltre alla verifica di insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

Le tabelle che seguono indicano la composizione dei Collegi Sindacali delle Banche e Società del Gruppo alla data della redazione del presente Progetto di governo societario:

La Cassa di Ravenna spa

Rogantini Picco Giuseppe	Presidente Collegio Sindacale
Contessi Luciano	Sindaco effettivo
Guzzinati Caterina	Sindaco effettivo
Gentile Gaetano	Sindaco Supplente
Nicodemo Silvia	Sindaco Supplente

Banca di Imola spa

Pasquali Paolo	Presidente Collegio Sindacale.
Contessi Luciano	Sindaco effettivo
Nicodemo Silvia	Sindaco effettivo
Bucchi Davide	Sindaco Supplente
Guzzinati Caterina	Sindaco Supplente

Banco di Lucca e del Tirreno spa

Cagnina Roberto	Presidente Collegio Sindacale
Contessi Luciano	Sindaco effettivo
Borgioli Ilaria	Sindaco effettivo
Rogantini Picco Giuseppe	Sindaco Supplente
Panelli Gaia	Sindaco Supplente

Italcredi spa

Pasquali Paolo	Presidente Collegio Sindacale
Lamma Valerio	Sindaco effettivo
Bucchi Davide	Sindaco effettivo
Gentile Gaetano	Sindaco Supplente
Silvestroni Stefano	Sindaco Supplente

Sorit spa

Gentile Gaetano	Presidente Collegio Sindacale
Agnoletti Ubaldo	Sindaco Effettivo
Silvestroni Stefano	Sindaco Effettivo
Bucchi Davide	Sindaco Supplente
Rogantini Picco Giuseppe	Sindaco Supplente

Sifin srl

Cagnina Roberto	Presidente Collegio Sindacale
Bucchi Davide	Sindaco Effettivo
Gentile Gaetano	Sindaco Effettivo
Rogantini Picco Giuseppe	Sindaco Supplente
Silvestroni Stefano	Sindaco Supplente

6.7. Ruoli chiave

I rigidi criteri di selezione e scelta di coloro che ricoprono ruoli chiave nell'organizzazione contribuiscono ad assicurare che la banca possa disporre nel continuo di risorse professionali adeguate alle dimensioni, complessità e prospettive del proprio business.

6.8. Direttore Generale***La Cassa di Ravenna Spa***

La Direzione Generale è affidata a un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che rappresenta il vertice della struttura operativa ed esecutiva della Banca. Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre società del Gruppo bancario. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Il Direttore Generale deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; deve in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri

di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Il Direttore Generale deve, inoltre, agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Il Consiglio di amministrazione effettua la valutazione di idoneità del Direttore Generale prima della nomina e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia. La nomina viene perfezionata al ricevimento della comunicazione dell'esito positivo da parte della Banca d'Italia (entro 90 giorni dal ricevimento del relativo verbale).

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, dirige e garantisce il coordinamento operativo aziendale del Gruppo al fine di attuare il disegno imprenditoriale unitario di Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea, sovrintende alla gestione aziendale, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dando le più opportune disposizioni per la realizzazione degli obiettivi della Cassa e del Gruppo, onde consentire a quest'ultima il perseguimento della sua missione e la massimizzazione della propria redditività.

Al Direttore Generale sono conferiti poteri in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria.

Al Direttore Generale è attribuita da statuto la qualifica di "datore di lavoro" in attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" posta dal D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, statutariamente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, In particolare il Direttore Generale:

a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabili dal Consiglio di Amministrazione;

- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;
- d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
- g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;
- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, e di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;
- i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono inoltre attribuite al Direttore Generale le responsabilità di:

- assicurare l'attuazione dei piani di intervento del Gruppo, con specifica attenzione ai temi della finanza sostenibile;
- comprendere tutti i rischi aziendali e, nell'ambito di una gestione integrata, le loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno;
- individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca;
- curare l'attuazione degli indirizzi strategici, del Risk Appetite Framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- definire e curare l'attuazione del processo di gestione dei rischi e in tale ambito:
 - o stabilire limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico;
 - o agevolare lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di specifici programmi di formazione che includano – tra l'altro- tematiche connesse alla sostenibilità ed all'esposizione ai rischi climatici e ambientali;
 - o stabilire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi;

- assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
 - esaminare le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se opportuno, autorizzarle;
- definire e curare l'attuazione del processo per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- definire e curare l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definire e curare l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari, e curarne il loro costante aggiornamento;
- definire i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del Risk Appetite Framework;
- nell'ambito del Risk Appetite Framework, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizzare il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvedere a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
- porre in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e portare i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e attuare i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicurare la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicurare una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting;
- con riferimento al processo ICAAP, dare attuazione al processo curando che esso sia rispondente agli indirizzi strategici e al Risk Appetite Framework e che:
 - consideri tutti i rischi rilevanti;
 - incorpori valutazioni prospettiche;
 - utilizzi appropriate metodologie;
 - sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;

- sia adeguatamente formalizzato e documentato;
 - individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
 - sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione;
 - sia parte integrante dell'attività gestionale.
- con riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approvare specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Banca di Imola Spa

La Direzione Generale è affidata a un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che rappresenta il vertice della struttura operativa ed esecutiva della Banca. Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore Generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori Generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

Il Direttore Generale deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; deve in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Il Direttore Generale deve, inoltre, agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Il Consiglio di amministrazione effettua la valutazione di idoneità del Direttore Generale prima della nomina e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia. La nomina viene perfezionata

al ricevimento della comunicazione dell'esito positivo da parte della Banca d'Italia (entro 90 giorni dal ricevimento del relativo verbale).

Al Direttore Generale competono i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria ed in forza dello statuto, oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a quest'ultimo fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale ha la qualifica di "datore di lavoro".

Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; ad egli è demandata l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il Direttore Generale è il capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Per statuto inoltre ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore Generale Vicario o, in caso di assenza di questi, dal Vice Direttore Generale; in caso di assenza dei Vice Direttori Generali, dal dirigente o dal quadro direttivo nominato dal Consiglio.

Il Direttore Generale deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; deve in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Il Direttore Generale deve, inoltre, agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Il Consiglio di amministrazione effettua la valutazione di idoneità del Direttore Generale prima della nomina e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia. La nomina viene perfezionata al ricevimento della comunicazione dell'esito positivo da parte della Banca d'Italia (entro 90 giorni dal ricevimento del relativo verbale).

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Altre competenze, tra cui l'attribuzione della qualifica di "datore di lavoro" in attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" posta dal D.Lgs. 81/2008, sono affidate al Direttore Generale come specificamente dettagliato all'articolo 17 commi 2 e 3 dello statuto.

Italcredi Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Il Direttore Generale deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; deve in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di correttezza previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Il Consiglio di amministrazione effettua la valutazione di idoneità del Direttore Generale prima della nomina e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia. La nomina viene perfezionata al ricevimento della comunicazione dell'esito positivo da parte della Banca d'Italia (entro 90 giorni dal ricevimento del relativo verbale).

Per statuto il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società; svolge i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura anche il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti e dalle normative vigenti. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; a quest'ultimo fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale ha la qualifica di "datore di lavoro".

Per statuto inoltre ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Sorit Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vice Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso anche tramite un Dirigente o un Quadro Direttivo indicati dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi, sovrintende al funzionamento della società con ogni responsabilità, a termini di legge, rilevante ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale ed a tutte le operazioni relative esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo.

Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

Per statuto inoltre ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale.

Altre competenze sono affidate al Direttore Generale come specificamente dettagliato all'articolo 20 dello statuto.

Sifin Srl

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali ai quali può demandare anche in via continuativa particolari mansioni.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Direttore Generale deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169) e dallo Statuto; deve in

particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di correttezza previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Il Consiglio di amministrazione effettua la valutazione di idoneità del Direttore Generale prima della nomina e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia. La nomina viene perfezionata al ricevimento della comunicazione dell'esito positivo da parte della Banca d'Italia (entro 90 giorni dal ricevimento del relativo verbale).

Il Direttore Generale è capo del personale della società; svolge i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti ordinari non di competenza del Consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

Il Direttore Generale assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine, in attuazione della normativa in materia, è il "datore di lavoro".

Per Statuto il Direttore Generale ha il potere di rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti delegati dal Consiglio di amministrazione e per quelli che rientrano nella sua competenza.

6.9. Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Ferma restando la responsabilità collegiale degli organi aziendali, il Consiglio di Amministrazione nomina un componente dell'organo di amministrazione quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, il cui incarico ha natura esecutiva. In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe, l'incarico può essere attribuito al Direttore Generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.³

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio rappresenta il principale punto di raccordo tra il Responsabile Antiriciclaggio, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale. Il suo compito è garantire che tali organi dispongano di tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno la rilevanza dei rischi di riciclaggio a cui si è esposti, al fine di svolgere efficacemente le proprie responsabilità.

³ Laddove sia individuato quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio il Direttore Generale, occorre gestire i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra il ruolo esecutivo del Direttore Generale nel business ed il ruolo istituzionale dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Per maggiori dettagli si vedano le Politiche Antiriciclaggio di Gruppo.

L'Esponente deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D.Lgs 385/1993; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2020, n. 169 e Provvedimento Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per le finalità antiriciclaggio tempo per tempo vigente). Egli deve in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispettare i criteri di correttezza previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Rientrano nel perimetro delle responsabilità dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio i seguenti compiti:

- monitora nel continuo i processi e le procedure in ambito antiriciclaggio verificando che siano adeguate e proporzionate tenendo conto delle caratteristiche della Banca o società del Gruppo e del rischio cui è esposta;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nei processi di valutazione della Funzione Antiriciclaggio sotto il profilo dell'articolazione organizzativa e della dotazione di risorse;
- assicura una idonea informativa agli organi aziendali in merito alle attività del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nonché sulle interlocuzioni con l'Autorità di Vigilanza, sulle violazioni e criticità riscontrate, in stretto coordinamento con la Funzione Antiriciclaggio;
- verifica che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio abbia accesso diretto alle informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse sia umane sia tecniche compresi idonei strumenti informatici anche in relazione alle interlocuzioni dirette con la Funzione Antiriciclaggio nonché in esito alle verifiche condotte dalla Funzione di Revisione Interna. Inoltre, verifica che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sia sempre tempestivamente informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo e dalle Autorità di Vigilanza;
- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio siano valutate dall'organo con funzione di gestione e che venga formalizzata e motivata l'eventuale decisione di non accoglierle;
- coadiuva il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nella presentazione, almeno una volta all'anno della relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- informa periodicamente, in stretto coordinamento con la Funzione Antiriciclaggio, gli organi aziendali circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di eventuali carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle

risorse umane e tecniche assegnate alla Funzione Antiriciclaggio e l'eventuale necessità di potenziarle.

La Cassa di Ravenna Spa

In linea con il principio di proporzionalità e valutati i requisiti su indicati nonché il complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe di Gruppo, l'incarico è stato attribuito al Direttore Generale.

Banche e Società del Gruppo

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio è nominato anche nelle banche e società controllate che rientrano tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio, dai rispettivi Consigli di Amministrazione seguendo l'iter sopra descritto.

Per maggiori dettagli circa le responsabilità, ruoli e compiti attribuiti all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio nonché i flussi informativi si rimando alle Politiche Antiriciclaggio e al Regolamento dei flussi informativi.

6.10. Sistema delle deleghe

I Consigli di Amministrazione delle banche e delle società del Gruppo sono investiti di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità dei rispettivi statuti sono riservati all'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori (individualmente) non sono titolari di deleghe gestionali. Non è prevista infatti, nelle banche e società del Gruppo la figura del Consigliere / Amministratore Delegato, fatta eccezione per la qualifica di Consigliere esecutivo derivante dall'attribuzione del ruolo di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

I Presidenti delle banche non sono titolari di deleghe gestionali.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'intesa con il Vice Presidente Vicario nello statuto del Banco di Lucca e del Tirreno Spa), può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. In tale caso le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le deleghe gestionali e di spesa dei Direttori Generali, dei Responsabili delle Funzioni e degli altri soggetti aziendali sono approvate, con delibera, dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio per la presa d'atto, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 60 giorni.

6.11. Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013) è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il Gruppo Cassa di Ravenna si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche da apposito Regolamento ("Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo"), volto a presidiare nel concreto i rischi della Banca e del Gruppo. Tale sistema vede il coinvolgimento degli organi collegiali, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio – ivi inclusi i rischi di sostenibilità - entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio ("Risk Appetite Framework - RAF");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema dei controlli di gruppo, la Capogruppo ha emanato una Policy ("Regolamento di coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo") che disciplina le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza vigenti. Si rimanda a tale documento per i necessari approfondimenti.

A norma delle Disposizioni di cui alla Circolare 285/2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII), in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), il 28 luglio 2015 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ha

approvato il processo organizzativo interno di segnalazione delle violazioni, nonché individuato un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. n.24 del 10/03/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina la protezione dei soggetti segnalanti (whistleblowers) all'interno dell'Unione Europea garantendo regole più stringenti in materia di riservatezza, la Capogruppo ha predisposto uno specifico "Regolamento sui Sistemi Interni di Segnalazione Delle Violazioni – Whistleblowing", parte integrante del Modello Organizzativo (MOG) adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna.

Nel Sistema dei controlli interni sono coinvolti a vario titolo:

- Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001
- Funzione di Revisione interna di Gruppo
- Funzione di Gestione dei Rischi di Gruppo (Risk Management)
- Funzione di Compliance di Gruppo
- Funzione Antiriciclaggio di Gruppo
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo
- Revisione legale dei conti
- Comitati tecnico-operativi di Gruppo
- Comitati endoconsiliari

6.12. Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001

La Cassa di Ravenna Spa e banche e società del Gruppo

Il decreto legislativo 231/2001 ha istituito una responsabilità amministrativa in capo alle società per eventuali comportamenti illeciti posti in essere da Esponenti Aziendali nell'interesse delle società stesse. Lo stesso decreto legislativo 231/2001 ha previsto l'esclusione della responsabilità della società nel caso in cui questa abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati indicati nel decreto.

La Capogruppo e le banche e società del Gruppo si sono dotate del Modello Organizzativo previsto dalla normativa che deve essere puntualmente rispettato da tutti gli Esponenti Aziendali (Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Quadri direttivi e ogni altro Dipendente, inclusi gli eventuali consulenti finanziari esterni).

Per ulteriore prudenza ed efficienza dei controlli, i Collegi Sindacali delle banche e società del Gruppo non svolgono le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, affidate ad un organo appositamente istituito, confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 23 settembre 2013, alla luce delle nuove disposizioni

di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, in particolare del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 in materia di sistema dei controlli interni (poi confluite nella circolare n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3, per effetto dell'11° aggiornamento del 21 luglio 2015).

Presso ogni Banca e presso Italcresi spa, Sorit spa e Sifin Srl è stato pertanto costituito l'Organismo di Vigilanza, previsto dalla normativa e disciplinato da apposito regolamento, parte integrante del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") adottato dal Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di promuoverne il costante e tempestivo aggiornamento; esso è costituito in forma collegiale ed è composto da:

- il Responsabile dell'Ufficio Revisione interna-di Gruppo;
- un amministratore indipendente non esecutivo di una società del Gruppo;
- due componenti, collaboratori continuativi della Capogruppo, che abbiano maturato esperienze in funzioni connesse al rispetto della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).

A garanzia della propria indipendenza operativa, l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di spesa nei limiti di una dotazione adeguata di risorse finanziarie.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e l'esercizio dei propri poteri l'OdV ha libero accesso, anche presso le Funzioni aziendali, a tutta la documentazione che ritiene rilevante e si avvale delle Funzioni aziendali di controllo della Banca e delle strutture che da queste dipendono, nonché di ogni altra Funzione interna che dovesse ritenere opportuno coinvolgere per le materie di competenza.

L'Organismo di Vigilanza è, inoltre, destinatario di flussi informativi, aventi ad oggetto, fra l'altro, l'esito dei controlli inerenti al rispetto dei presidi definiti nei protocolli, l'idoneità delle misure adottate, le eventuali anomalie/violazioni riscontrate nonché gli eventuali mutamenti nell'organizzazione o nell'operatività aziendali che possano richiedere una modifica del Modello Organizzativo.

È altresì destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto ogni altra informazione, anche di natura ufficiosa, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei propri compiti (es. attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili", nonché atti, comportamenti ovvero eventi relativi alla commissione di reati o che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto 231).

6.13. Funzione di Revisione interna di Gruppo

Il Gruppo si è dotato di una funzione di Revisione Interna di Gruppo: Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno, Italcredì, Sorit e Sifin hanno provveduto ad esternalizzare alla Capogruppo la funzione di Revisione Interna nel rispetto della normativa vigente in materia di esternalizzazione di funzioni di controllo.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Revisione Interna di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione presso la Capogruppo.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo ha la missione di assicurare il mantenimento di un Sistema dei Controlli Interni adeguato agli obiettivi aziendali esercitando attività di verifica (assurance) e di consulenza.

L'attività di Revisione Interna è un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione, assistendola nel perseguimento dei suoi obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di governance, di gestione dei rischi e di controllo.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo è chiamata a:

- controllare in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi;
- valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- formulare sulla base dei risultati dei propri controlli raccomandazioni agli Organi aziendali.

Rientrano nel perimetro delle responsabilità della Funzione di Revisione Interna le valutazioni sull'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo, sia in tema di investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sia in termini di prestiti sostenibili, sia in termini di mitigazione degli impatti dei rischi climatici e ambientali. Più specificatamente, la Funzione di Revisione Interna valuta la misura in cui il Gruppo sia preparato a gestire i rischi climatici e ambientali e verifica, a tal fine, che le politiche e procedure in materia di rischi climatici e ambientali siano conformi sia con le politiche e procedure interne, sia con i requisiti esterni.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo presenta annualmente agli organi aziendali un piano di audit che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali; il piano contiene una specifica sezione relativa all'attività di revisione del sistema informativo.

Al termine del ciclo gestionale, con cadenza almeno annuale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo presenta agli organi aziendali, una relazione dell'attività svolta, individuale e di Gruppo, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo e alle singole Società del Gruppo sia al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- la Relazione sull'attività svolta, individuale e di Gruppo;
- il tableau de bord di ogni singola Società e ogni eventuale documentazione richiesta dalla Vigilanza.

Le Relazioni della Funzione sono preventivamente esaminate dal Comitato Endoconsigliare Rischi e Sostenibilità.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone annualmente una relazione sull'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi della normativa vigente.

La funzione di Revisione interna di Gruppo, coerentemente con il piano di audit, ha le seguenti responsabilità:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione dei rischi, di conformità alle norme e di Antiriciclaggio;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al Risk Appetite Framework e la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
 - o la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;
 - o il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
 - o il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - o l'efficacia dei poteri della funzione di Gestione rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo;
 - o l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
 - o l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit);

- la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di “follow-up”);
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla regolarmente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;
- qualora nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;
- con riferimento al processo di gestione dei rischi, valuta anche:
 - l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
 - l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione interna di Gruppo tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati ed opera con integrità, obiettività, riservatezza e competenza.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna di Gruppo ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti. La Funzione di Revisione interna di Gruppo è assegnata ad apposito Responsabile svincolato dai rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riferisce sugli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza all'Alta Direzione con

obiettività ed imparzialità e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Responsabile della Funzione di Revisione interna di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione di Revisione Interna sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (“Regolamento della Funzione di Revisione Interna di Gruppo”).

La Capogruppo ha inoltre adottato il documento “Politiche – Modello della Funzione di Revisione Interna di Gruppo per i controlli di terzo livello, poi recepito da tutte le banche e società del Gruppo, per definire:

- le regole di governo e le linee guida nonché i principi ispiratori dell’attività di revisione interna;
- il posizionamento organizzativo della Funzione di Revisione Interna;
- i ruoli e responsabilità nell’ambito dell’attività di revisione interna;
- il processo adottato per lo svolgimento delle attività.

Il Modello, tra l’altro, descrive le modalità di coordinamento tra le funzioni e gli organi di controllo e i flussi informativi verso le altre Unità Operative e da e verso le Banche e Società del Gruppo.

Al Responsabile e al Vice Responsabile della Funzione è affidata la gestione delle segnalazioni interne delle violazioni disciplinate dalla normativa *Whistleblowing*.

A tal fine ciascuna società del Gruppo ha provveduto alla loro nomina quale “gestore delle segnalazioni” ai fini del D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 e a nominare la Cassa quale “Responsabile del Trattamento”.

6.14. Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo

Il Gruppo si è dotato di una funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo accentrata: le Banche e le Società del Gruppo che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione di Gestione dei Rischi sono:

- Banca di Imola;
- Banco di Lucca e del Tirreno;
- Italcredì;
- Sifin.

Per tali Banche e Società, la Funzione Risk Management di Gruppo svolge le medesime attività effettuate ai fini della gestione dei rischi della Capogruppo.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Risk Management di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione di Risk Management presso la Capogruppo.

La Capogruppo deve svolgere sulle componenti del Gruppo il controllo tecnico operativo volto alla misurazione/valutazione dei complessivi rischi ai quali sono esposte le singole componenti del Gruppo ed il Gruppo nel suo insieme.

La Funzione di Risk Management di Gruppo rappresenta la funzione aziendale di controllo di secondo livello deputata alla gestione dei rischi della Banca e del Gruppo. Essa è permanente, separata e indipendente dalle altre funzioni di controllo.

La funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo assolve alla funzione di controllo dei rischi in modo completamente autonomo ed indipendente, e ha l'obiettivo di collaborare alla definizione e all'attuazione del Risk Appetite Framework e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo:

- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme, con la funzione ICT e con la funzione di continuità operativa;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;
- coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;

- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato ipotizzando diversi scenari di rischio e valutando la capacità della banca di assicurare una efficace gestione del rischio;
- dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio;
- verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- verifica il rispetto dei limiti contrattuali nell'ambito del servizio delle gestioni patrimoniali;
- è coinvolta (e responsabile) nel processo ICAAP/ILAAP;
- sviluppa e coordina l'autovalutazione del rischio operativo di tutte le società del Gruppo;
- coordina le segnalazioni semestrali del DI.PO e la gestione dei ritorni;
- coordina la redazione del documento "Informativa al Pubblico" previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, normalmente con periodicità annuale.
- In merito al Piano di Risanamento:
 - coordina la stesura del Piano e la sua revisione periodica;
 - identifica gli indicatori del Piano e propone le relative soglie, assicurandone nel tempo l'adeguatezza, l'efficacia e la coerenza con il Risk Appetite Framework;
 - ipotizza lo scenario di stress volto alla valutazione della consistenza e dell'efficacia delle opzioni di recovery e del corretto settaggio del sistema delle soglie per gli indicatori del Piano di Risanamento identificati;
 - identifica e valuta, con il supporto delle funzioni interne:

- la fattibilità e l'efficacia delle opzioni di recovery volte al risanamento della condizione di stress finanziario;
 - le misure preparatorie per la corretta e tempestiva attivazione delle opzioni di recovery;
 - monitora gli indicatori del Piano, al fine di valutare la situazione economico/finanziaria del Gruppo e predispone la reportistica periodica verso il Comitato Rischi e il Consiglio di Amministrazione con l'evidenza del posizionamento del Gruppo rispetto al sistema delle soglie definito;
 - al raggiungimento di almeno una soglia di alert o recovery, sollecita, per il tramite della Direzione Generale, la convocazione d'urgenza del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione;
 - in caso di dichiarazione dello stato di recovery, monitora l'esecuzione delle opzioni di recovery e il rientro degli indicatori del Piano di Risanamento entro le soglie previste, dandone informativa periodica al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione.
- In merito al principio contabile IFRS9 svolge le attività dettagliate nel relativo Regolamento di riferimento FIR001448 "Regolamento per la valutazione dell'attivo – Criteri di Gruppo".
 - in tema di Rischio ICT e di sicurezza:
 - concorre alla definizione e all'aggiornamento della "Policy e Processo di sicurezza informatica" ed è informata su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della Banca al fine di fornire suggerimenti e integrazioni in merito a rischi e i presidi ICT e cyber necessari, in ottica di miglioramento continuo del livello di sicurezza dell'Istituto e dei suoi Clienti;
 - assicura che i rischi ICT e di sicurezza siano individuati, misurati, valutati, gestiti, monitorati nonché riportati e mantenuti entro i limiti della propensione al rischio della banca;
 - verifica l'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza;
 - è informata su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della banca, incidenti operativi o di sicurezza significativi, nonché qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e ai processi ICT;
 - definisce la metodologia di valutazione del rischio ICT e di sicurezza e i relativi cataloghi degli scenari di rischio e dei presidi di controllo; inoltre, collabora con l'ufficio Organizzazione e IT per la definizione di eventuali piani

di rimedio ad ulteriore attenuazione dei suddetti rischi (qualora superiori alle soglie di propensione definite dalla Banca);

- monitora l'efficacia di tali misure e interviene per correggerle, se necessario;
- propone l'aggiornamento della propensione al rischio per quanto riguarda i rischi ICT e di sicurezza, in coerenza con il RAF;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità, il rapporto sintetico sulla situazione del rischio informatico e la relazione sulle risultanze dell'analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento, al fine di ottenerne l'approvazione;
- collabora alla predisposizione del piano di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza dell'informazione circa tematiche afferenti alla gestione del rischio ICT e sicurezza informatica per quanto di propria competenza.

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) è stata identificata una specifica "Unità Sostenibilità (ESG)", che funge da struttura di coordinamento/raccordo nei vari ambiti aziendali per le tematiche di sostenibilità e promuove il costante aggiornamento del Gruppo rispetto alle evoluzioni future.

L'Ufficio è di supporto al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità e al Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato Crediti e Finanza. La funzione integra, nelle proprie valutazioni, i fattori di rischio climatici e ambientali ed i possibili impatti dei medesimi nonché verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di sostenibilità finalizzato alla riduzione degli impatti negativi sul Gruppo di eventi di tipo ambientale, sociale o di governance.

Con cadenza almeno annuale la Funzione predispone una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi della normativa vigente e riferisce, per quanto di competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il tableau de bord di Gruppo e delle singole società, che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate.

Le Relazioni della Funzione sono preventivamente esaminate dal Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità.

Il Responsabile della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Crediti e Finanza, al Comitato Gestioni di Gruppo e al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Il Risk Manager svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente e riferisce degli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza al Direttore Generale, con obiettività ed imparzialità.

Nello specifico il Risk Manager:

- relaziona con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale della Cassa sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Risk manager partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.
- relaziona con cadenza almeno annuale, direttamente o per il tramite del rispettivo Referente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale delle banche e società che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione di Gestione dei Rischi sulle risultanze dell'attività svolta presso tali società e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate.

Il Risk Manager comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, alla Revisione interna, al Direttore Generale, alla Funzione di Compliance di Gruppo ed al Presidente del Collegio Sindacale della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo eventuali gravi violazioni del rispetto delle politiche di assunzione dei rischi o superamenti dei coefficienti patrimoniali previsti dalla normativa interna e dalle Istruzioni di Vigilanza. Inoltre, il Risk Manager informa le altre funzioni di controllo di eventuali evidenze ritenute significative e rilevanti ai fini del presidio dei rischi cui il Gruppo risulta esposto per le attività di relativa competenza.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione Risk Management di Gruppo sono disciplinati da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ("Regolamento della Funzione Risk Management di Gruppo").

La Capogruppo ha inoltre adottato il "Modello di Gruppo della Funzione Risk Management per la gestione dei rischi", poi recepito da tutte le banche e società del Gruppo, che definisce:

- le regole di governo e le linee guida per la gestione dei rischi da adottare nell'ambito del Gruppo La Cassa di Ravenna;
- le modalità di gestione dei rischi e le disposizioni di carattere organizzativo e funzionali propedeutiche a sviluppare una adeguata gestione dei rischi nell'ambito del Gruppo nel rispetto tuttavia delle singole specificità in capo alle singole Società appartenenti al medesimo.

6.15. Funzione di Compliance di Gruppo

La Funzione di Compliance di Gruppo, quale unità organizzativa di controllo di secondo livello, ha l'obiettivo di valutare e monitorare, nell'ambito di ciascuna Società del Gruppo rientrante nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance, il rischio di non conformità alle norme, al fine di tutelare il Gruppo dal rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi o regolamenti) e di autoregolamentazione (es: statuto e codice etico); la funzione di Compliance predispone anche la “mappatura” dei principali rischi di non conformità a cui sono esposte le Banche e Società del Gruppo.

A tal proposito, Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno, Italcredi, Sorit e Sifin hanno provveduto ad esternalizzare alla Capogruppo la funzione di Compliance nel rispetto della normativa vigente in materia di esternalizzazione di funzioni di controllo.

Per tali Banche e Società, che provvedono alla nomina di un Referente interno della Funzione di Compliance di Gruppo, la stessa sovraintende all'intero processo di gestione del rischio di non conformità sulla base di espressi contratti di esternalizzazione.

La Funzione di Compliance di Gruppo presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività del Gruppo e verifica che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali adempimenti che la funzione è chiamata a svolgere sono:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l'adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca/Società intende intraprendere (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati), nonché nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca/Società, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;

- consulenza agli Organi di Vertice e alle strutture interessate in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità alle norme;
- diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme, collaborando con la funzione di Gestione del Personale di Gruppo all'istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e, se del caso, predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione per tutte le risorse del Gruppo.

La Funzione di Compliance di Gruppo assicura che i rischi di conformità derivanti dal rischio climatico e ambientale siano presi in debita considerazione in tutti i processi rilevanti, fornisce consulenza al Consiglio di Amministrazione in merito alle misure da intraprendere al riguardo e valuta il possibile impatto di qualsiasi mutamento del contesto normativo e regolamentare sul quadro di riferimento in materia.

Con cadenza almeno annuale, il Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo presenta agli Organi aziendali della Cassa e delle altre Banche e Società del Gruppo rientranti nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance, direttamente o per il tramite del Referente di Compliance:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi di non conformità e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- una relazione sull'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi della normativa vigente.

Riferisce inoltre agli Organi aziendali per quanto di propria competenza in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il *tableau de bord* di Gruppo e, periodicamente, i report di propria competenza previsti o richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Le relazioni della Funzione sono preventivamente esaminate dal Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità.

La Funzione ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei compiti.

La Funzione di Compliance di Gruppo, autonoma ed indipendente, è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Essa è assegnata ad un Responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili delle singole aree operative. La nomina del Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, la Funzione di Compliance di Gruppo può avvalersi temporaneamente del personale di altre strutture del Gruppo.

Fa capo al Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo anche la gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le altre Autorità competenti per le indagini penali e gli accertamenti tributari su soggetti che sono ovvero sono stati clienti della Cassa.

In caso di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria e dalle altre Autorità competenti che riguardano gli Esponenti Aziendali della Cassa, dovranno essere tempestivamente informati per iscritto, se consentito dalla richiesta ricevuta, il Presidente ed il Direttore Generale e la risposta dovrà essere preventivamente vistata sempre dal Presidente e/o dal Direttore Generale.

Il Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati di Gruppo.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della Funzione Compliance di Gruppo sono disciplinati da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

La Capogruppo ha inoltre adottato il "Modello per la Gestione del Rischio di non Conformità del Gruppo La Cassa di Ravenna", poi recepito da tutte le Banche e Società del Gruppo, che definisce:

- le regole di governo e le linee guida per la gestione dei rischi di non conformità da adottare nell'ambito del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna;
- le modalità di gestione del rischio di non conformità e le disposizioni di carattere organizzativo e funzionali propedeutiche a sviluppare un'adeguata gestione dei rischi di non conformità nell'ambito del Gruppo bancario nel rispetto delle specificità proprie delle singole Banche/ Società appartenenti al medesimo.

Il Modello prevede:

- il presidio diretto delle aree normative a maggior rischio di non conformità da parte della Funzione di Compliance;
- il presidio delle restanti aree normative, per il tramite dei Presidi Specializzati competenti per materia già presenti all'interno della Banca.

Il funzionamento di detto Modello presuppone uno stretto coordinamento tra la Funzione di Compliance di Gruppo e i Presidi Specializzati esistenti all'interno del Gruppo, al fine di garantire alla Funzione di Compliance la conoscenza dei rischi inerenti le normative attribuite ai Presidi nonché delle attività poste in essere da quest'ultime a mitigazione dei rischi medesimi.

6.16. Funzione Antiriciclaggio di Gruppo

La Funzione è autonoma ed indipendente e specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, mediante attribuzione di funzioni complesse da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività delle Banche e Società del Gruppo destinatarie degli obblighi in materia. La Capogruppo ha infatti adottato il modello accentrato prevedendo la Funzione Antiriciclaggio di Gruppo e l'esternalizzazione presso la Cassa dell'attività di antiriciclaggio della Banca di Imola S.p.A., del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., di Italcredì S.p.A., Sifin Srl, nel rispetto della normativa vigente in materia di esternalizzazione di funzioni di controllo. A tal riguardo, le Società vigilate del Gruppo che esternalizzano alla Capogruppo la Funzione Antiriciclaggio nominano al proprio interno i Referenti Antiriciclaggio in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali previsti per il Responsabile Antiriciclaggio e che, operando in stretto coordinamento funzionale con la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, presidiano i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'intermediario di riferimento.

La Funzione Antiriciclaggio – in coerenza con il principio di proporzionalità – è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo.

La Funzione di Antiriciclaggio di Gruppo è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; quest'ultimo è incaricato di nominare e revocare il Responsabile antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa per tale carica.

Le principali responsabilità affidate alla Funzione Antiriciclaggio sono:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi ML/FT e verificare nel continuo - anche attraverso verifiche in loco su base campionaria - l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi ML/FT e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.
- redigere e trasmettere al Direttore Generale nonché all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio le Circolari che definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e

modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Almeno una volta all'anno, tali Circolari sono trasmesse altresì al Consiglio di Amministrazione per presa visione in caso di eventuali variazioni.

- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi ML/FT a cui è esposto il destinatario;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- definire procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- coadiuvare il Responsabile/Delegato SOS nell'analisi e selezione degli indicatori di anomalia rilevanti alla luce della concreta attività svolta dal Gruppo ed i relativi sub-indici utili per la rilevazione delle operazioni sospette in conformità al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 nonché agli schemi di operatività anomala tempo per tempo pubblicati;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione e all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, nonché fornire supporto nel continuo alla rete ed alle altre unità operative del Gruppo in tutti gli ambiti connessi alla prevenzione del rischio di riciclaggio;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette nonché quelli per la segnalazione dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Responsabile Risorse Umane), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale nonché indicatori di efficacia dell'attività formativa svolta. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative tese a favorire l'individuazione delle operazioni sospette e di attività potenzialmente connesse al riciclaggio ed al finanziamento del e ai controlli di secondo livello relativamente alla procedura antiriciclaggio.;
- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di Vigilanza e Investigative. In particolare, curare la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del Decreto Antiriciclaggio;

Inoltre, la Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti in stretto coordinamento con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali, all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e all'alta direzione. In tale contesto, la Funzione Antiriciclaggio presenta, almeno una volta l'anno, coadiuvato dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, proponendo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione. La relazione è inviata altresì all'OdV e alle altre funzioni aziendali di controllo per le opportune valutazioni di competenza;
- rendicontare, con cadenza almeno trimestrale (cd. Tableau de bord), il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, la Direzione Generale nonché all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in merito all'esito delle attività di verifica svolte, alle violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti, nonché sullo stato avanzamento delle azioni di mitigazione e di rimedio suggerite in relazione all'attività condotta;
- rendicontare all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, al Direttore Generale e all'OdV, attraverso predisposizione di specifici Report ordinari, le verifiche svolte come definite da piano. I Report aventi ad oggetto le verifiche in loco sono trasmesse altresì alla Funzione di Revisione Interna.
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della Funzione Antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo viene informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le Controllate, anche per il tramite dei Referenti interni e degli esponenti responsabili per l'antiriciclaggio, nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli riferisce direttamente agli organi aziendali anche delle Controllate, senza intermediazioni e restrizioni, coadiuvato dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati. Inoltre, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo in qualità di responsabile antiriciclaggio per il Gruppo nel suo complesso:

- sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto da ciascun intermediario vigilato del Gruppo;

- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;
- presenta agli organi aziendali della Capogruppo una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della Funzione Antiriciclaggio a livello di gruppo;
- elabora e sottopone agli organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e standard di gruppo in materia antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
- stabilisce flussi informativi periodici con i Referenti da parte di tutte le Controllate vigilate del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
- è delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per le Società del Gruppo vigilate.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo sono disciplinati dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

6.17. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo

Ai sensi dei rispettivi statuti, i Consigli di amministrazione della Capogruppo e delle banche e società del Gruppo hanno provveduto alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo.

Il Dirigente preposto è responsabile:

- della definizione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- della corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e della loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cassa e del Gruppo Bancario;
- della valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato;

- della redazione della bozza di bilancio individuale e consolidato e, in generale, della documentazione contabile da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Tale documentazione è accompagnata dalle dichiarazioni e attestazioni da rilasciare ai fini della disciplina applicabile.

Il Dirigente preposto riferisce direttamente al Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità in relazione alle funzioni ed alle responsabilità proprie della carica, in particolare per la valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.

6.18. Revisione legale dei conti

La normativa in materia di revisione legale dei conti è stata riformata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

Ai sensi di tale normativa i Collegi Sindacali delle banche e società del Gruppo non possono svolgere la funzione di revisione legale, che deve essere affidata ad una Società di revisione indipendente esterna.

Alle banche del Gruppo trova applicazione anche il Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

Nell'approssimarsi della scadenza degli incarichi di revisione legale dei conti conferiti alla società di revisione Deloitte & Touche Spa per il novennio 2010-2018 dalla Cassa, dalla Banca di Imola Spa e dal Banco di Lucca e del Tirreno Spa e per il triennio 2016-2018 dalla Sorit Spa, nel mese di ottobre 2018 La Cassa di Ravenna Spa, in qualità di Capogruppo, ha avviato la procedura per la selezione del Revisore legale dei conti Unico di Gruppo per il novennio 2019-2027, in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, e Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico).

Il Consiglio della Cassa ha ritenuto che l'individuazione di un Revisore Unico costituisca un vantaggio per il Gruppo in termini di riduzione degli oneri amministrativi ed economici, di razionalizzazione del sistema complessivo di verifica esterna dei bilanci permettendo una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione agevolando altresì l'assunzione di responsabilità da parte del revisore legale sull'intero Gruppo.

Nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento la Cassa ha ritenuto opportuno organizzare una procedura di selezione unica valevole per tutte le banche e le altre società controllate secondo le rispettive norme di riferimento.

Al termine della procedura di selezione, le assemblee ordinarie di tutte le banche e società del Gruppo svoltesi nel 2019 hanno deliberato di conferire alla società KPMG di Milano l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027.

Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Allo stesso spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

6.19. Comitati di Gruppo

Del Sistema dei Controlli Interni fanno parte integrante i Comitati di Gruppo tecnico-operativi istituiti dal Consiglio di Amministrazione al fine di rendere più efficace l'attività di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo. Negli stessi sono coinvolte oltre alle funzioni di Direzione Generale quelle pertinenti agli specifici settori interessati.

Delle decisioni e dei lavori dei Comitati viene data ampia ed esaustiva tempestiva relazione al Consiglio di Amministrazione delle Banche del Gruppo.

COMITATO CREDITI E FINANZA

Il Comitato si compone dei seguenti membri:

- Direttore Generale della Capogruppo;
- Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo;
- Responsabile dell'Area Crediti di Gruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Finanza di Gruppo o suo sostituto/designato.
- Responsabile dell'Area Commerciale della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo o suo sostituto/designato;

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza, dal Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo.

Il Comitato ha natura consultiva sulla valutazione del portafoglio crediti e sull'andamento di fidi particolarmente rilevanti.

Il Comitato fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell'approvazione dei processi relativi all'erogazione e monitoraggio del credito, con specifico riferimento ai prestiti sostenibili, e ne verifica l'adeguatezza con cadenza periodica monitorando – tra l'altro- il

livello di concentrazione settoriale e geografico del portafoglio creditizio nonché valutando le garanzie che assistono i finanziamenti.

Il Comitato per il suo ruolo e responsabilità sulla valutazione e monitoraggio del rischio di liquidità, deve fare riferimento alla policy/circolare: “Manuale delle strategie e dei processi per la gestione della Liquidità” che viene rivista e aggiornata con cadenza almeno annuale dall'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo.

Nell'ambito delle analisi svolte durante le riunioni del Comitato possono emergere indicazioni da sottoporre alla Direzione, al fine di proporre in Consiglio di Amministrazione limiti operativi sui rischi.

Compiti

Relativamente alla parte crediti, i compiti del Comitato sono:

- l'attività di esame e definizione della composizione del portafoglio crediti;
- la formulazione degli indirizzi del portafoglio crediti, fornendo indicazioni relativamente a:
 - settori di impiego;
 - piano di sviluppo degli impieghi;
 - frazionamento dei rischi;
 - durata degli impieghi e bilanciamento delle scadenze.
- la formulazione di un parere di merito su posizioni di rischio di particolare importanza sia per l'entità degli affidamenti concessi o da concedere, sia per la presenza di elementi di valutazione complessi;
- la formulazione di un parere di merito su affidamenti di particolare rilevanza da passare a incaglio, sofferenza o da riportare in bonis;
- la definizione degli indirizzi di Gruppo in materia di concessione e gestione del credito e l'esercizio dell'attività di coordinamento e monitoraggio sulle banche del Gruppo;
- la verifica periodica, in occasione delle delibere di conferma e comunque almeno annuale, dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei Grandi Rischi e soggetti collegati della Banca di Imola;
- la verifica periodica, in occasione delle delibere di conferma e comunque almeno annuale, dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei Grandi Rischi e soggetti collegati del Banco di Lucca e del Tirreno;
- l'esame dell'elenco dei Grandi Rischi della Banca di Imola al fine di un monitoraggio degli accordati;
- l'esame dell'elenco dei Grandi Rischi del Banco di Lucca al fine di un monitoraggio degli accordati.

In relazione all'Area Finanza, il Comitato ha natura deliberativa, nei limiti delle vigenti autonomie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e solamente propositiva per le attività escluse dalle autonomie.

Il Comitato fornisce altresì supporto al Consiglio di Amministrazione in tema di funding per i prestiti sostenibili, di investimenti diretti nonché di investimenti di terzi (servizi di gestione di portafoglio e consulenza in materia di investimenti) relativamente a strumenti finanziari e prodotti sostenibili, monitorando il rispetto delle regole di condotta previste al riguardo.

In particolare, il Comitato è tenuto a:

- definire le strategie generali di investimento, basandosi su analisi di scenario che considerino le aspettative sull'evoluzione dei mercati, la propensione al rischio del Gruppo e delle singole Banche, le aspettative della clientela, il rischio connesso a ciascun scenario;
- decidere il posizionamento sui mercati finanziari (relativamente al portafoglio titoli e alla tesoreria di ciascuna banca del Gruppo);
- definire gli indirizzi relativi alla struttura patrimoniale per il mantenimento dell'equilibrio finanziario delle Banche (Asset & Liability Management);
- proporre limiti operativi per l'assunzione dei rischi di mercato a breve e a lungo termine coerentemente con gli obiettivi di rendimento (profilo rischio - rendimento);
- definire le variazioni da apportare sui tassi di raccolta e di impiego;
- costituire una occasione per esercitare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo, da realizzarsi attraverso il dialogo, il confronto e l'indirizzamento, con successiva verifica dei risultati;
- discutere specifiche iniziative.

COMITATO GESTIONI DI GRUPPO

Il Comitato Gestioni di Gruppo si compone dei seguenti membri:

- Direttore Generale della Capogruppo;
- Responsabile dell'Ufficio Gestioni Patrimoniali della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Commerciale della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Finanza di Gruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo o suo sostituto/designato.

Le riunioni sono presiedute dal Direttore Generale della Capogruppo o, in caso di assenza o

impedimento, dal Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo.

Il Comitato Gestioni definisce le linee strategiche delle linee di gestione del Gruppo, nel rispetto delle indicazioni della CONSOB e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare è tenuto a:

- definire le strategie generali di investimento, basandosi su analisi di scenario che considerino le aspettative sull'evoluzione dei mercati, la propensione al rischio, le aspettative della clientela, il rischio connesso a ciascun scenario;
- formulare previsioni economiche sulla base delle quali stabilire le linee strategiche (limiti, composizione, rischio e rendimento tendenziale) delle varie linee di gestione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo l'introduzione di nuove linee di gestione ovvero di servizi correlati;
- costituire una occasione per esercitare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo, da realizzarsi attraverso il dialogo, il confronto e l'indirizzamento, con successiva verifica dei risultati;
- discutere specifiche iniziative.

COMITATO NUOVI PRODOTTI E SERVIZI, NUOVE ATTIVITA' E INGRESSO IN NUOVI MERCATI

E' una struttura collegiale presieduta dal Direttore Generale o dal Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo e vi partecipano:

- il Direttore Generale della Capogruppo;
- il Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo;
- il Responsabile dell'Area Amministrativa di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Crediti di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Commerciale di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Finanza di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Risorse e Sistemi di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile della Funzione Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Studi Pianificazione e Controllo di Gestione di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile della Funzione Compliance di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo o suo sostituto/designato;

- il Responsabile della Funzione Revisione Interna di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Sviluppo e Marketing della Capogruppo o suo sostituto/designato.

Il Comitato valuta le proposte di nuovi prodotti e servizi e l'avvio di nuove attività oltre che l'inserimento in nuovi mercati, verificando preventivamente tutti i rischi insiti in tali attività, al fine di rendere sempre completo, adeguato, funzionale ed affidabile il controllo di ogni rischio, nel rispetto delle indicazioni della Banca d'Italia.

Ai sensi della Circolare 285/2013, il 21 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo, su proposta del Direttore Generale, ha approvato il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati, formalizzato in apposito Regolamento interno, applicabile e diffuso, per quanto di competenza, a tutti gli Organi ed a tutte le Unità Organizzative della Banca e delle Società del Gruppo.

Il Comitato ha anche funzioni di supporto nella definizione delle strategie di penetrazione in nuovi mercati e di verifica della corretta applicazione delle linee guida fornite dal C.d.A. della Capogruppo, assicurando una visione integrata dei profili di rischio complessivi assunti dalle banche e dalle altre società del Gruppo.

In particolare il Comitato:

- valuta che il prodotto possa rientrare all'interno della definizione di "Nuovo prodotto/servizio";
- valuta la coerenza del "Nuovo prodotto/servizio" con la mission aziendale;
- analizza i rischi derivanti dalle nuove operatività e la coerenza dei rischi individuati dalle Funzioni di Controllo, ciascuna per la propria competenza, con il livello di rischio accettato (risk appetite) ;
- valuta la coerenza del "Nuovo prodotto/servizio" con gli obiettivi previsti nel piano industriale approvato e relativa convenienza economico-patrimoniale;
- valuta l'identificazione delle Unità Organizzative, parti esterne o terzi da coinvolgere nel successivo processo di realizzazione;
- valuta con particolare coinvolgimento dell'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo gli impatti derivanti dalla proposta del nuovo prodotto;

L'attuazione delle decisioni prese in sede di Comitato è affidata, per competenza, alle Funzioni di Gruppo coinvolte.

I risultati del Comitato vengono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo anche a corredo di specifiche delibere ai nuovi prodotti e servizi e nuovi mercati.

Si provvede ad un regolare flusso informativo agli organi aziendali, in particolare alle Funzioni di Controllo.

6.20. COMITATI ENDOCONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha costituito al suo interno il Comitato Rischi e Sostenibilità e il Comitato Parti Correlate.

Con riguardo ai requisiti richiesti ai componenti dei comitati, oltre a quello di indipendenza e di non esecutività, così come definito dallo Statuto e dalle normative tempo per tempo vigenti, sono richiesti ulteriori specifiche competenze per i componenti il Comitato Rischi e Sostenibilità (per tutti, conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca e, per almeno un componente del Comitato, il possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi).

I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, della normativa di vigilanza e delle disposizioni normative, regolamentari, di Statuto e di governo societario *pro tempore* vigenti.

COMITATO ENDOCONSILIARE RISCHI E SOSTENIBILITA' (solo per la Capogruppo)

Il Comitato ha la funzione di supportare l'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni, ponendo particolare attenzione per tutte le attività strumentali e necessarie affinché lo stesso possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("risk appetite framework") e delle politiche di governo dei rischi, ivi inclusi i rischi di sostenibilità a cui è potenzialmente esposto il Gruppo.

Inoltre, in linea con l'approccio evolutivo in materia di gestione antiriciclaggio da parte del Gruppo, è prevista la possibilità che il Comitato, in quanto organo dotato di una *vision* complessiva del profilo di rischio cui il Gruppo è soggetto, possa intervenire a supporto delle Funzioni/Uffici incaricati della gestione dell'antiriciclaggio e dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

Il Comitato è composto da 3 a 5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione o di altri Comitati.

La tabella che segue indica i componenti del Comitato e la carica ricoperta alla data di redazione del presente Progetto di governo societario.

Antonella Cappiello – Presidente (indipendente)

Francesca Fiorentini – componente (indipendente)
Antonio Patuelli – componente

I componenti sono scelti fra i Consiglieri di amministrazione in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie in materia di rischio e gli orientamenti ai vari profili di rischio della banca e del Gruppo.

Il Comitato si riunisce con cadenza periodica, di norma ogni tre mesi, e comunque prima delle sedute del Consiglio di amministrazione che prevedono all'ordine del giorno l'approvazione della determinazione ed aggiornamento del RAF ("Risk Appetite Framework"), delle politiche di governo dei rischi, l'esame delle Relazioni annuali, delle Relazioni Trimestrali e dei Piani di attività delle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e l'esame della relazione semestrale. Viene inoltre convocato ogniqualvolta si verifichino circostanze che richiedano tempestività di indagini o approfondimenti.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età – con preavviso di almeno tre giorni, a mezzo e-mail, fax o raccomandata, dando notizia degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato con preavviso di 24 ore.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificate tali condizioni, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario.

Ai lavori del Comitato partecipa almeno un componente del Collegio Sindacale. A tal fine l'avviso di convocazione è trasmesso anche al Collegio Sindacale.

Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle adunanze i componenti dell'Alta Direzione, il Responsabile della Funzione di Compliance, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, Il Responsabile della Funzione di Internal Audit, il Responsabile della Funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

Relativamente alle tematiche di utilizzo dei principi contabili e di bilancio, possono essere, altresì, invitati alle riunioni esponenti della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Cassa il 29 maggio 2017, aggiornato con delibera del 12 luglio 2021, al fine di attribuire al Comitato endoconsiliare Rischi compiti in materia di gestione e controllo dei rischi di sostenibilità

ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Governance - ESG) e con delibera del 9 settembre 2022, al fine di rafforzare il supporto del Comitato al Consiglio di amministrazione attraverso un'analisi più puntuale delle Relazioni trimestrali sull'attività delle Funzioni Aziendali di controllo.

COMITATO PARTI CORRELATE (solo per la Capogruppo)

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza (eccetto le operazioni di importo esiguo e le "operazioni escluse"), previo parere motivato obbligatorio del "Comitato Parti Correlate", coinvolto anche nella fase di pre-delibera.

Il Comitato Parti Correlate è composto da tre membri del Consiglio di amministrazione scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13 del D.M. 169/2020.

La tabella che segue indica i componenti del Comitato e la carica ricoperta alla data di redazione del presente Progetto di governo societario.

Chiara Mancini – Presidente (indipendente)
Antonella Capiello – componente (indipendente)
Francesca Fiorentini – componente (indipendente)
Alessandra Pene Vidari – Amministratore indipendente esterno al Comitato (destinato a subentrare in caso di assenza o impedimento di un componente)

Il Comitato, all'atto della sua costituzione, nomina il Presidente del Comitato stesso, al quale spetta il compito di coordinare attività e svolgimento delle riunioni. Una volta ricevuta l'informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, il Presidente convoca la riunione del Comitato.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il Comitato deve essere coinvolto anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato è convocato presso la sede sociale dal Presidente del Comitato stesso in tempo utile per elaborare il parere di sua competenza. La convocazione avviene con modalità informatiche o a mezzo fax con un preavviso di 2 giorni, ovvero di 1 giorno in caso di urgenza.

Ai fini della redazione del parere, i componenti del Comitato non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video o tele-conferenza.

L'attività svolta dal Comitato è documentata esclusivamente dal parere congiunto reso dai componenti del Comitato.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Cassa il 13 maggio 2016, da ultimo aggiornato con delibera del 20 dicembre 2021.

6.21. Sistema di Incentivazione e Remunerazione

Gli statuti delle banche e delle società del Gruppo richiamano le norme del codice civile in materia di remunerazione degli amministratori, che attribuiscono all'Assemblea la competenza a determinare i compensi spettanti ai membri degli Organi Amministrativi, alla luce delle indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento, promuovendo criteri di eticità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, ed attribuiscono al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la competenza per la determinazione dei compensi stabiliti per gli amministratori investiti di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Consigliere Anziano). È previsto inoltre il rimborso delle eventuali spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

I Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società appartenenti al Gruppo Bancario stabiliscono per il personale gli obiettivi quantitativi di performance secondo modalità e termini comunque approvati anche dalla Capogruppo.

Per la determinazione dei criteri dei compensi le Assemblee di tutte e tre le Banche del Gruppo hanno approvato, per quanto compatibile, il Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni non legati alle banche da rapporti di lavoro subordinato, approvato dalla Capogruppo e aggiornato, da ultimo, con delibera dell'assemblea ordinaria del 12 aprile 2024.

L'aggiornamento è avvenuto in aderenza all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale che ha posto l'attenzione sulla sostenibilità ambientale, sociale e sul contesto dell'attuale emergenza pandemica.

Tali politiche sono adottate dal Gruppo Bancario al fine di assicurare una politica equilibrata dei compensi nelle sue diverse componenti in coerenza con la sana e prudente gestione del Gruppo ed in conformità di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, inserite nella circolare 285 del 17 dicembre 2013.

La remunerazione degli esponenti aziendali non presenta componenti legate ai risultati aziendali, in linea con la natura non esecutiva degli incarichi e con espressa previsione

presente negli statuti di tutte le banche è espressamente sancito il divieto di riconoscimento di remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

6.22. Flussi informativi

Efficaci flussi informativi interni costituiscono un elemento fondamentale dell'organizzazione e del governo societario della banca, non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente, ma anche al fine di una funzionale attività del Consiglio di Amministrazione nonché di un efficiente raccordo tra gli Organi sociali. La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta inoltre la condizione fondamentale affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa periodica al Consiglio di Amministrazione da parte degli Organi Delegati; diritto degli Amministratori di avere dagli Organi Delegati informazioni sulla gestione della società.

La Capogruppo, tenuto conto anche delle previsioni del Regolamento delle attività di Gruppo, ha definito i flussi informativi di Gruppo, attraverso la formalizzazione di un apposito regolamento che individua i soggetti tenuti a fornire periodicamente adeguata informativa, anche su specifica richiesta, e descrive inoltre la circolazione delle informazioni tra gli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo sia all'interno che tra la Capogruppo, le Banche e le Società del Gruppo.

Il Regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo e recepito dai Consigli di Amministrazione delle Banche e Società del Gruppo.

In particolare il Regolamento descrive la circolazione di informazioni tra i seguenti organi e funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo delle Banche e Società del Gruppo:

- **Organi e Funzioni di Supervisione Strategica e di Gestione**
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Direttore Generale;
- Esponente responsabile per l'Antiriciclaggio;
- **Comitati tecnico-operativi di Gruppo**
 - Comitato Crediti e Finanza;
 - Comitato Gestioni di Gruppo;
 - Comitato nuovi prodotti e servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- **Comitati endoconsiliari**
 - Comitato Rischi e Sostenibilità (previsto solo per la Capogruppo);
 - Comitato Parti Correlate (previsto solo per la Capogruppo).

- **Organi di Controllo**

- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;

- **Funzioni di Controllo**

- Revisione Interna di Gruppo;
- Risk Management di Gruppo;
- Compliance di Gruppo;
- Funzione Antiriciclaggio di Gruppo;
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo.

7. Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.LGS. 231/01

Al fine di rafforzare la propria *corporate governance*, la Capogruppo adotta uno specifico Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche il “Modello” o “MOG”) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto 231”), nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca – affinché tengano comportamenti corretti e lineari – anche un più efficace mezzo di prevenzione “attiva” contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti di cui al medesimo Decreto 231.

Scopo del Modello è infatti la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (sia preventivo, sia ex post) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, mediante l'individuazione delle attività sensibili e l'identificazione – e connessa implementazione – dei necessari presidi di controllo.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Banca intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato che qualsiasi condotta potenzialmente idonea a integrare gli estremi di uno dei reati-presupposto contemplati dal Decreto 231 è fortemente condannata dalla Banca in quanto contraria alla legge nonché ai principi etico-sociali cui la Banca si ispira nell'espletamento delle proprie attività aziendali;
- informare tutti i destinatari del Modello che l'eventuale commissione di un reato può condurre alla punizione non soltanto della persona fisica che ha materialmente agito, ma anche della Banca, con conseguente danno per i suoi azionisti, creditori, dipendenti e più in generale per tutti gli “*stakeholders*”;
- garantire la correttezza dei comportamenti aziendali, attraverso l'individuazione delle “attività sensibili” ed il loro attento e costante monitoraggio.

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate, ivi inclusi i protocolli e l'intera documentazione allegata, devono essere rispettati da tutti i soggetti interni alla Banca che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo della stessa e da tutti i suoi dipendenti sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi, ivi compresi quelli distaccati in/da altre Società del Gruppo per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Banca, operano su mandato della medesima. Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati e degli Illeciti, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) che, pur non essendo funzionalmente legati alla Banca, agiscano sotto la direzione o la vigilanza della stessa.

Il Modello 231 individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e illeciti rilevanti ai fini del Decreto 231 (cc.dd. "attività sensibili") e definisce le regole cautelari necessarie per evitare che siano commessi. In particolare, tutti i processi aziendali che includono attività sensibili sono sottoposti ai seguenti principi generali:

- sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
- distinzione di compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di riferimento; nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- previsione di specifici livelli autorizzativi in conformità con quanto previsto dal sistema delle deleghe e dei poteri vigenti;
- presenza di principi generali di comportamento e principi di controllo specifici cui le Strutture devono attenersi per lo svolgimento delle attività sensibili;
- tracciabilità e documentabilità del processo, garantita attraverso la formalizzazione e archiviazione di tutta la relativa documentazione, al fine di permettere l'esecuzione dei controlli.

Al pari della Capogruppo, anche le altre società del Gruppo hanno adottato i propri Modelli di organizzazione gestione e controllo.

7.1. Modello Organizzativo e GDPR

Il *Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)*, disciplinante la tutela della privacy, si fonda sul principio dell'*accountability*, il quale prevede la realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali. Sull'altro versante, il *D.lgs. 231/2001* si fonda sull'analisi dei rischi riferita ai reati presupposti: per cui le società o gli enti sono obbligati alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione aziendale adeguati ed idonei a provare il rispetto del criterio del c.d. approccio basato sul rischio.

Sia il modello GDPR 679/2016 sia il modello 231/2001 hanno un approccio simile rispetto al dovere di osservanza degli obblighi normativi. Infatti, i delitti in materia di privacy sono entrati

a far parte di quei reati da cui scaturisce la responsabilità amministrativa/penale di una società o di un ente, con particolare riferimento proprio ai delitti informatici o al trattamento illecito dei dati di cui *all'art. 24 – bis del D.lgs. 231/2001*.

Proprio partendo dal presupposto che la disciplina della tutela dei dati personali è fortemente ancorata alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti, ovvero al Modello 231/2001, nell'ambito dell'attività di presidio di condotte potenzialmente idonea a integrare gli estremi di uno dei reati-presupposto contemplati dal Decreto 231, il Consiglio di amministrazione della Cassa, con delibera del 28 ottobre 2024, ha assunto la determinazione di inserire nell'ambito del Modello Organizzativo anche la fattispecie degli accessi abusivi ai dati personali della clientela da parte di dipendenti, demandando all'Organismo di Vigilanza il tempestivo aggiornamento.

In tale contesto, sentito anche il Responsabile Protezione Dati di Gruppo (RPD), sono stati introdotti ulteriori presidi per accrescere il livello di sicurezza dei dati personali della clientela: i dipendenti delle banche e società del Gruppo non debbono e non possono accedere a dati relativi ai clienti senza la preventiva specifica autorizzazione dei clienti stessi, salvi gli adempimenti conseguenti a funzioni di Vigilanza.

8. Diritti degli azionisti

8.1. Diritti degli azionisti e altre informazioni

Oltre a quelle di legge, le principali norme che regolano i diritti degli azionisti sono contenute nello Statuto sociale. Sul sito Internet di tutte le banche del Gruppo sono pubblicate le informazioni societarie di maggiore rilievo oltre che, per Cassa e Banca di Imola, i risultati delle assemblee.

8.2. Diritto di recesso

In tutte le banche e società del Gruppo il socio può recedere, per tutte o parte delle proprie azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita a un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

9. Struttura finanziaria

9.1. Struttura e aumenti di capitale sociale

La Cassa di Ravenna Spa

Il capitale sociale della Capogruppo è di 374.063.500,00 euro suddiviso in 29.110.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di 12,85 euro ciascuna. Esso è interamente sottoscritto e versato.

Per quanto riguarda la compagine societaria, la stessa, alla data del 3 aprile 2023, era costituita da oltre 24.000 soci, di cui uno solo, l'ente conferente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (titolare di 14.479.662 azioni pari al 49,74 % del capitale), intestatario di una partecipazione superiore al 2% del capitale stesso.

Dalla data della sua costituzione la Cassa di Ravenna Spa ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- il 16 settembre 1992 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 150.000.000.000 a lire 180.000.000.000 offerto in sottoscrizione al pubblico previa esclusione del diritto di opzione.

Tale aumento del capitale, con le relative modalità di esecuzione, è stato effettuato in attuazione del progetto di ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e finalizzato all'allargamento dell'azionariato. Al fine di realizzare tale scopo è stato escluso il diritto di opzione spettante all'unico azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Al termine dell'operazione la quota di partecipazione al capitale sociale intestata alla Fondazione è scesa dal 100% all'83,33%.

- il 20 dicembre 1994 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 180.000.000.000 a lire 196.100.000.000. Al termine dell'operazione la quota di partecipazione al capitale sociale intestata alla Fondazione è scesa dal 83,33% al 79,30%;

- il 19 febbraio 2000 con delibera dell'assemblea straordinaria di conferimento al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile della facoltà di aumento del capitale sociale da lire 196.100.000.000 a lire 291.100.000.000;

- il 15 settembre 2000 con delibera del Consiglio di Amministrazione aumento di capitale sociale da lire 196.100.000.000 a lire 231.100.000.000 (prima tranche dell'operazione deliberata il 19 febbraio 2000);
- il 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 231.100.000.000 a lire 232.685.438.440 e ridenominazione in 120.172.000 euro;
- il 19 settembre 2002 con delibera del Consiglio di Amministrazione aumento di capitale sociale da euro 120.172.000,00 a euro 151.372.000,00 (seconda tranche dell'operazione deliberata il 19 febbraio 2000). Al termine dell'operazione la quota di partecipazione al capitale sociale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è scesa dal 79,30% all'attuale 49,74%;
- il 30 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da 151.372.000,00 euro a 174.660.000,00 euro, aumento gratuito mediante variazione del valore nominale di ciascuna azione da 5,20 euro a 6,00 euro autorizzato dalla Banca di Italia con provvedimento del 3 marzo 2009;
- il 13 marzo 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito del capitale sociale da 174.660.000,00 euro a 343.498.000,00 euro, mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 gennaio 2017;
- il 29 novembre 2021 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito del capitale sociale da 343.498.000,00 euro a 374.063.500,00 euro, mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 11,80 euro a 12,85 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 15 ottobre 2021.

Banca di Imola Spa

Il capitale sociale della controllata Banca di Imola spa è di 56.841.267,00 euro suddiviso in 8.120.181 azioni ordinarie del valore nominale di 7,00 euro ciascuna. Esso è interamente sottoscritto e versato.

La compagine sociale, alla data del 4 aprile 2022, è costituita da circa 5000 soci. L'unico socio che detiene una partecipazione superiore al 2% è la controllante Cassa di Ravenna Spa, che, al 31/12/2022, detiene il 95,16 % del capitale sociale.

Dalla data del suo ingresso nel Gruppo Bancario de La Cassa di Ravenna la Banca di Imola Spa ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- il 12 gennaio 1997 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 3.278.643.000 a lire 13.114.572.000;
- il 14 dicembre 1998 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 13.114.572.000 a lire 14.114.572.000;
- il 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito e conversione del capitale sociale da lire 14.114.572.000 a 7.410.150,30 euro;

- il 28 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da 7.668.082,80 euro a 21.908.808,00 euro, aumento gratuito mediante variazione del valore nominale di ciascuna azione da 1,05 euro a 3,00 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 3 marzo 2009.
- il 31 ottobre 2012, a seguito della stipula dell'atto di fusione per incorporazione della Cassa di Milano e della Lombardia spa nella Banca di Imola spa avvenuto l'11 ottobre 2012 (in attuazione delle deliberazioni assunte dalle Assemblee degli Azionisti delle due società in data 16 luglio 2012), con aumento di capitale sociale da 21.908.808,00 euro a 24.360.543,00 euro, mediante emissione di n. 817.245 azioni ordinarie, valore nominale euro 3,00, godimento 1° gennaio 2012, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 10 maggio 2012;
- il 16 giugno 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito di capitale sociale da euro 24.360.543,00 ad euro 56.841.267,00 mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da euro 3,00 ad euro 7,00; la modifica è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 28 aprile 2017.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Il capitale sociale della controllata Banco di Lucca e del Tirreno spa è di 41.017.946,72 euro suddiviso in 771.304 azioni ordinarie del valore nominale di 53,18 euro ciascuna. Esso è interamente sottoscritto e versato.

La compagine sociale è costituita da 9 soci. La Cassa detiene il 96,96% del capitale sociale. Dalla data del suo ingresso nel Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna il Banco di Lucca e del Tirreno Spa ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- il 6 settembre 2012, con delibera dell'assemblea straordinaria del 22 maggio 2012, nell'ambito dell'operazione di abbattimento (tramite riduzione del valore nominale delle azioni) e di contestuale ricostituzione del capitale (tramite emissione di nuove azioni) da 11.261.928,60 euro a 21.022.266,72 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 21 maggio 2012.
- il 7 novembre 2023 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da 21.022.266,72 euro a 41.017.946,72 euro, a pagamento, mediante emissione di n. 376.000 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, al prezzo corrispondente al valore nominale di 53,18 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 12 ottobre 2023.

Italcredi Spa

Il capitale sociale della controllata Italcredi spa, a seguito dell'aumento del capitale sociale effettuato a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 22 settembre 2010, è passato

da 1.200.000,00 euro a 5.000.000,00 euro suddiviso in 12.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Il 10 aprile 2024 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento gratuito del capitale sociale da euro 5.000.000,00 a euro 10.000.000,00 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 21 marzo 2024.

Il capitale sociale è detenuto per il 70% dalla Cassa e per il 30% dalla Banca di Piacenza scr.l.

Sorit Spa

Il capitale sociale della controllata Sorit spa ammonta a 10.037.610,00 euro ed è suddiviso in n° 1.003.761 azioni ordinarie del valore nominale di 10,00 euro ciascuna.

L'attuale capitale sociale consegue all'aumento del capitale sociale conseguente alla fusione per incorporazione della società Corit Spa in Sorit Spa da euro 10.000.000 a euro 11.037.610,00 con emissione di n. 103.761 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 10,00 euro ciascuna, assegnate ai soci della società incorporata Corit Spa (Banca Carim n. 62257 azioni e Cassa di Risparmio di Cesena n. 41.504 azioni). Successivamente nel mese di dicembre 2013 Sorit Spa, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 19 settembre 2013, ha ridotto il proprio capitale sociale da 11.037.610,00 a 10.037.610,00, mediante annullamento di n. 100.000 azioni.

La Cassa detiene il 100 % del capitale sociale.

Sifin Srl

Il capitale sociale della controllata Sifin Srl, ammonta a 10.000.000 euro interamente versato, diviso in quote ai sensi di legge. Le quote sono indivisibili e nominative.

Il capitale sociale è detenuto per il 90,5% dalla Cassa e per il 9,50 % da Banca di Piacenza.

Dalla data del suo ingresso nel Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Sifin Srl ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- il 28 novembre 2023 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale a pagamento da 2.000.000,00 euro a 10.000.000,00 euro, scindibile, contestualmente sottoscritto dai due soci, La Cassa e Banca di Piacenza, in proporzione alla quota posseduta alla data dell'assemblea.

9.2. Categorie di azioni e limitazioni

Il capitale sociale delle banche e delle società del Gruppo è composto di sole azioni ordinarie e nominative, tutte aventi i diritti amministrativi ed economici e gli obblighi connessi alla qualifica di azionista ai sensi della normativa italiana.

Limitazioni al possesso di partecipazioni sono previste nelle banche del Gruppo in forza della vigente legislazione che impone l'autorizzazione della Banca d'Italia per il superamento di determinate soglie di partecipazione.

Per La Cassa di Ravenna Spa lo Statuto all'articolo 5.3, in prudente applicazione della normativa, pone il seguente ulteriore limite:

“Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente né si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci”.

Con una modifica statutaria approvata dall'Assemblea degli azionisti dell'11 aprile 2016 è stata eliminata la restante parte del comma 3 dell'art. 5 al fine di abolire il divieto di acquisizione di azioni da parte di Fondazioni di origine bancaria o banche o società da esse controllate.

Inoltre l'articolo 17 dello Statuto sociale della Capogruppo dispone che “Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni.”

9.3. Autorizzazioni all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Per quanto riguarda l'operatività in azioni proprie, l'Assemblea ordinaria della Cassa del 12 aprile 2024 ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In particolare è stata conferita autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie con dei limiti massimi alle azioni detenibili in portafoglio, definiti sia sul numero di azioni sia sul controvalore ed a valere sulle “riserve disponibili”. Ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999), l'autorizzazione è stata concessa per l'effettuazione degli acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel comparto azionario, segmento “Equity Auction”, nel quale le azioni Cassa sono negoziate dall'8 maggio 2017.

Il rilascio dell'autorizzazione che non costituisce impegno ad acquistare o a vendere, è finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve

periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell'interesse della generalità degli azionisti.

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla vendita di azioni è rimessa nell'ambito dei criteri deliberati al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi degli artt. 77 e 78 del Reg. UE n. 575/13 (CRR II), del Regolamento Delegato (UE) della Commissione n. 241/14 (così come modificato dal Documento EBA RTS/2021/05 del 26 maggio 2021) e della Circolare della Banca d'Italia 285/2013 Parte Seconda, Cap. 1, Sez. II, l'acquisto di azioni proprie deve essere altresì preventivamente autorizzato con provvedimento della Banca d'Italia.

Con provvedimento del 15 aprile 2024, la Banca d'Italia ha concesso tale autorizzazione per un importo complessivo massimo pari a 15 milioni di Euro. L'autorizzazione preventiva è concessa per un periodo che non può essere superiore ad un anno e può essere rinnovata.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie sono eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato, nonché in conformità del Regolamento del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni proprie, pubblicato sul sito internet della Cassa e del Regolamento del mercato Vorvel pubblicato nel sito www.vorvel.eu.

Gli utilizzi del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie, in conformità delle suddette autorizzazioni, sono comunicati tempo per tempo tramite informativa sul sito internet della Cassa, nella Sezione "Azioni La Cassa".

9.4. Negoziazione azioni La Cassa e Banca di Imola

In ossequio alle direttive comunitarie MIFID II e MIFIR ed in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n.0092492 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", il Consiglio di amministrazione della Cassa del 29 marzo 2017 ed il Consiglio di amministrazione della Banca di Imola del 3 aprile 2017 hanno deliberato di aderire, tramite Banca Akros di Milano (aderente diretto), al sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (segmento "Equity Auction"), una piattaforma esterna alla Banca istituita in conformità alla direttiva europea sui Mercati Finanziari (MIFID) e riconosciuta dalla Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari).

Pertanto, a partire dall'8 maggio 2017 le azioni della Cassa e della Banca di Imola sono negoziate sul suddetto mercato.

I risultati delle aste settimanali sul mercato Vorvel, fino alle ultime 24 aste, sono consultabili sul sito internet della Cassa e di Banca di Imola, nelle Sezioni “Azioni La Cassa” e “Azioni Banca di Imola”.

9.5. Accordi tra azionisti

Tra i soci de La Cassa di Ravenna Spa non risulta vi siano pattuizioni o accordi per l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni. Alla Banca è stata notificata nell'anno 2000 solo la costituzione di due Associazioni tra Azionisti, disciplinate da statuti nei quali non è previsto alcun vincolo per i partecipanti che possa concretizzarsi in un accordo di voto o in una qualsiasi altra ipotesi di patto parasociale.

L'esistenza di tali Associazioni tra Azionisti è stata comunicata sia alla Banca d'Italia sia alla Consob.

Tra i soci delle società del Gruppo non sono in essere patti parasociali.

10. Conflitti di interesse

Le operazioni costituenti ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile e dell'art. 53 del TUB, ovvero obbligazioni di esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136 del TUB sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dalla Capogruppo e recepito dalle banche e, per quanto compatibile, dalle società del Gruppo, “Regolamento di gruppo per la gestione dei conflitti di interesse”.

Le operazioni con parti correlate e soggetti collegati formano oggetto di uno specifico Regolamento, denominato “Procedura in materia di operazioni con parte correlate e soggetti collegati”, predisposto in recepimento delle disposizioni in materia dettate da Consob con Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare 285/2013. La Procedura è pubblicata sul sito internet delle banche del Gruppo.

11. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario

Il “Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario” viene aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo a cura della Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo.

Il Progetto, esaminato preventivamente dagli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, e viene trasmesso tempestivamente alle Società del Gruppo per il suo recepimento.

Nel caso di modifiche del modello di amministrazione e controllo, il “Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario” contiene le motivazioni alla base della scelta di tale modello, di competenza dell'Assemblea dei soci.

12. Modalità di diffusione al pubblico

La Capogruppo invia alla Banca d'Italia il "Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario" predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sulla base del Titolo IV "Governo Societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo 1 "Governo Societario" della Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

Il documento è consultabile anche sul sito Internet delle Banche del Gruppo ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it.